

# FUORI DALLA RETE

---

PROCEDURE OPERATIVE PER LA  
TUTELA DELLE VITTIME MINORENNI DI  
ABUSO SESSUALE ONLINE

*“Non posso cambiare il passato, posso solo cambiare il futuro. E il mio futuro non dovrebbe essere basato su ciò che è accaduto, devo essere capace di poterci pensare, non devo nascondere o seppellirlo. Sono riuscita a pensarci e ogni tanto sono riuscita ad essere triste. Ma non può controllare la mia vita”.*

Le parole di M., vittima di abuso sessuale online (Progetto ROBERT)

La pubblicazione *Fuori dalla rete. Procedure Operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online* è stata realizzata nell’ambito del Progetto biennale DICAM II co-finanziato dalla Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza.

*A cura di:*

Silvia Allegro, Walter Nanni e Vittoria Pugliese

*Hanno collaborato alla redazione:*

Cristina Bonucchi, Elvira D’Amato, Cristiana De Paoli, Marianna Giordano, Gloria Soavi, Patrizia Torretta

*Con il contributo di:*

Ercole Vincenzo Orsini (CISMAI Abruzzo), Olivia Pagano (CISMAI Lazio), Luigi Raciti (CISMAI Sicilia) e Franca Seniga (CISMAI Piemonte).

Alessandro Clementi e Gianluca De Donato (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo), Marcello La Bella (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Orientale), Sandro De Vecchis e Fabiola Silvestri (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte).

*Ringraziamenti:*

Un particolare ringraziamento a tutti gli esperti dei Gruppi di Lavoro a Catania, Pescara, Roma e Torino per il loro contributo all’elaborazione delle Procedure Operative, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare questa pubblicazione. Ugualmente si ringraziano Paola Capozzi (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte), Elisabetta Narciso e Pasquale Sorgonà (Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo), che hanno supportato lo sviluppo delle Procedure Operative a livello locale e i Gruppi di Lavoro.

Un grazie particolare a Vera Cuzzocrea per la consulenza e il supporto alle attività del Progetto.

*Progettazione grafica:*

Francesca Balducci

*Stampa:*

Arti Grafiche Agostini

*Pubblicato da:*

Save the Children Italia Onlus



**Save the Children**  
Italia ONLUS

Save the Children Italia Onlus  
Via Volturmo, 58 – 00185 Roma  
Tel +39 06 4807001  
Fax +39 0648070039  
info@savethechildren.org

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>2</b>
<b>Il Progetto DICAM II</b>	<b>2</b>
<b>Chiavi di lettura delle Procedure Operative: abbreviazioni e simboli</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLO 1. GLI OBIETTIVI E IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO 2. PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI ABUSO SESSUALE ONLINE A DANNO DI VITTIME MINORENNI</b>	<b>10</b>
<b>2.1. La Rilevazione del caso</b>	<b>10</b>
2.1.1 <i>Le modalità di emersione del caso</i>	11
2.1.2 <i>La raccolta delle informazioni</i>	12
<b>2.2. La Segnalazione</b>	<b>15</b>
2.2.1 <i>Chi è tenuto a fare la segnalazione del caso</i>	15
2.2.2 <i>Procedura per realizzare una segnalazione corretta e completa</i>	16
<b>2.3. L'Ascolto della persona di minore età in ambito giudiziario</b>	<b>20</b>
2.3.1 <i>L'ascolto del minorenni: cautele e rispetto dei diritti</i>	20
2.3.2 <i>Le fasi dell'ascolto</i>	21
2.3.3 <i>Le modalità dell'ascolto</i>	22
2.3.4 <i>Figure che accompagnano il minorenni nella fase di ascolto</i>	25
<b>2.4. La Fase di presa in carico clinica e psicosociale: spunti di riflessione per un lavoro multidisciplinare di valutazione e cura</b>	<b>27</b>
2.4.1 <i>L'invio al servizio</i>	27
2.4.2 <i>La valutazione</i>	28
2.4.3 <i>Il trattamento psicosociale e clinico</i>	29
<b>2.5. Diagramma di flusso</b>	<b>34</b>
<b>DOCUMENTI</b>	<b>35</b>
<b>Riferimenti legislativi</b>	<b>35</b>
<b>Dizionario di termini utili</b>	<b>38</b>
<b>Bibliografia e Sitografia</b>	<b>45</b>
<b>SCHEDE DI LAVORO</b>	
<b>SCHEDA 1 – LE VITTIME</b>	
<b>SCHEDA 2 – LE FORME DELL'ABUSO SESSUALE ONLINE</b>	
<b>SCHEDA 3 – I FATTORI DI RISCHIO</b>	
<b>SCHEDA 4 – I FATTORI PROTETTIVI E LA RESILIENZA</b>	
<b>SCHEDA 5 – LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI E IL CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SULLA RETE INTERNET (CNCPO)</b>	
<b>SCHEDA 6 – LA TRACCIA DEL COLLOQUIO</b>	
<b>SCHEDA 7 – GLI INTERVENTI MOTIVAZIONALI</b>	
<b>SCHEDA 8 – GLI INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E TERAPEUTICI PER LE VITTIME E I GENITORI PROTETTIVI</b>	
<b>SCHEDA 9 - FORMAT PER LA SEGNALAZIONE</b>	

# INTRODUZIONE

## IL PROGETTO DICAM II

Le Procedure Operative sono state realizzate nell'ambito del Progetto biennale DICAM II<sup>1</sup> - co-finanziato dalla Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza. Il Progetto DICAM II è coordinato da Save the Children Italia Onlus, in partenariato con il Centro per il Contrasto della Pedopornografia su Internet della Polizia Postale e delle Comunicazioni (CNCPO), il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI) e l'Osservatorio sulla Pedofilia e sulla Pornografia Minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (partner associato).

DICAM II trae ispirazione da un'esperienza progettuale maturata nel corso del biennio 2010-2012. Nell'ambito di tale Progetto sono stati realizzati, in tutta Italia, diciotto incontri informativi sul tema dell'abuso sessuale online rivolti a professionisti del settore socio-sanitario, investigativo e giudiziario. Ai seminari hanno partecipato circa 2500 operatori, i cui interventi sono stati selezionati e valorizzati nella pubblicazione *Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*<sup>2</sup>.

Nel corso degli incontri sono emerse alcune criticità in merito all'approccio degli operatori nella rilevazione e gestione di casi di abuso sessuale online nei confronti di bambini/e e adolescenti, dovute soprattutto a una limitata conoscenza del fenomeno e a una differenza della qualità dei servizi rivolti ai minorenni abusati. Queste criticità, a nostro avviso, contribuiscono a compromettere l'efficacia e la tempestività degli interventi, e ostacolano l'applicazione di procedure standardizzate.

Da qui la necessità – alla base dell'ideazione del Progetto DICAM II – di creare e produrre uno strumento di facile consultazione in grado di accompagnare e supportare gli operatori nella gestione di casi di abuso sessuale online nei confronti di bambini/e e adolescenti, dalla fase di rilevazione e segnalazione fino alla presa in carico psicosociale delle vittime, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare, nel rispetto del superiore interesse delle vittime.

L'aumento delle conoscenze e competenze dei professionisti del settore sugli aspetti specifici che le Nuove Tecnologie introducono nel tema dell'abuso sessuale sui minorenni in senso tradizionale e la promozione di un approccio multidisciplinare al fenomeno e di una cooperazione interprofessionale nella gestione dei casi sono gli obiettivi che ci siamo preposti due anni fa.

Per raggiungere tali obiettivi, sono state selezionate quattro Province pilota (Torino, Pescara, Roma e Catania), sulla base di un'analisi degli accordi, dei

1

Nome per esteso, Realizzazione di una metodologia, basata sui diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'identificazione e il supporto dei bambini e adolescenti abusati sessualmente attraverso l'utilizzo delle Nuove Tecnologie (NT).

2

Le pubblicazioni e gli articoli scientifici citati nel presente documento sono elencati nella sezione Documenti, Bibliografia e Sitografia.

Protocolli, delle procedure condivise e delle reti formali già attive sul territorio nazionale riguardanti il fenomeno dell'abuso sessuale sui minorenni. In tali Province sono stati creati dei Gruppi di Lavoro<sup>3</sup> che hanno lavorato all'elaborazione delle Procedure Operative. Attraverso l'implementazione e l'utilizzo a livello locale di Procedure operative standard, il Progetto mira a garantire a tutti/e i bambini/e e adolescenti abusati attraverso l'uso delle Nuove Tecnologie il diritto alla protezione, alla cura, all'ascolto, a essere identificati/e e ricevere il supporto specializzato e adeguato al tipo di abuso subito.

Le Procedure Operative racchiudono quindi il lavoro svolto dai partner, dagli operatori territoriali e dalle istituzioni locali che in questi due anni ci hanno accompagnato nella realizzazione delle attività progettuali.

Auspichiamo che le Procedure Operative diventino uno strumento fruibile e utile per tutti coloro che a livello locale si occupano di infanzia e adolescenza e che potrebbero venire in contatto nella loro pratica professionale con casi di bambini/e e adolescenti abusati attraverso le Nuove Tecnologie, assicurando a tutte le vittime il diritto a essere tempestivamente identificate e ricevere un'efficace e adeguata presa in carico.

3

Per consultare l'elenco completo dei Gruppi di lavoro, si veda [http://images.savethechildren.it/f/download/gr/gruppidilav\\_rodicam.pdf?\\_ga=1.25597813.997857641.1411463526](http://images.savethechildren.it/f/download/gr/gruppidilav_rodicam.pdf?_ga=1.25597813.997857641.1411463526)

## **CHIAVI DI LETTURA DELLE PROCEDURE OPERATIVE: ABBREVIAZIONI E SIMBOLI**

### ***ABBREVIAZIONI***

**AG:** Autorità Giudiziaria

**CISMAI:** Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CNCPO:** Centro per il Contrasto della Pedopornografia su Internet della Polizia Postale e delle Comunicazioni

**CRC:** Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

**C.T.U.:** Consulente Tecnico d'Ufficio

**FFOO:** Forze dell'Ordine

**G.I.P.:** Giudice per le Indagini Preliminari





**NT:** Nuove Tecnologie

**PG:** Polizia Giudiziaria

**PM:** Pubblico Ministero

**TM:** Tribunale per i Minorenni

## **SIMBOLI**

	Rinvio a scheda di lavoro per approfondimenti sul tema
	Rinvio a documenti e riferimenti legislativi
	Segnalazione di aspetti di attenzione e cautele operative da seguire
	Cose da non fare, procedure operative da evitare, possibili ruoli negativi di alcuni soggetti coinvolti

*N.B: in alcune Tabelle contenute in questo testo sono riportati una serie di “requisiti minimi” per la protezione delle vittime minorenni di abuso sessuale online, nelle varie fasi del procedimento giudiziario e del percorso di presa in carico e trattamento psicosociale.*

**Finalità generali:** accompagnare e supportare gli operatori nella rilevazione e gestione di casi di abuso sessuale online nei confronti di bambini/e e adolescenti, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare. Le Procedure Operative hanno lo scopo di facilitare il lavoro quotidiano di operatori e professionisti che si occupano di infanzia e adolescenza, migliorando la cooperazione e la gestione integrata dei casi.

**Obiettivi operativi e pratici:**

- Inquadrare il fenomeno, offrendo definizioni, riferimenti normativi e un modello di approccio per la gestione dei casi;
- Stimolare il dialogo tra i professionisti e facilitarne il confronto e l'interazione;
- Fornire strumenti operativi ai fini di una corretta segnalazione agli organi competenti;
- Offrire spunti di riflessione per un'efficace presa in carico delle vittime, integrata e globale.

**A chi sono rivolte:** operatori del settore **scolastico** (dirigenti, insegnanti e personale ATA), **socio-educativo** (assistenti sociali, educatori, ecc.), **sanitario** (medici di famiglia, pediatri, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, ecc.), **giudiziario** (magistrati, giudici, consulenti tecnici delle Procure e del Tribunale per i Minorenni (TM), avvocati), delle **Forze dell'Ordine** (FFOO), del settore **tecnologico** (gestori di siti e servizi della rete, ecc.).

**Il fenomeno di riferimento:** per abuso sessuale online si intende il coinvolgimento di una persona di minore età in attività sessuali (virtuali o reali) attraverso gli strumenti offerti dalle Nuove Tecnologie. L'abuso sessuale online rappresenta una particolare declinazione dell'abuso sessuale sui minorenni, la cui caratteristica fondante è il ruolo ricoperto dalle Nuove Tecnologie; computer, internet, smartphone e tablet diventano il mezzo principale attraverso cui l'abuso viene perpetrato, documentato e diffuso, con immagini e video.

L'abuso sessuale online è un fenomeno recente e complesso: può coinvolgere vittime singole di violenza sessuale, ma può assumere una dimensione globale quando le immagini e i video degli abusi sono condivisi e diffusi sul web dagli abusanti. Ci si riferisce all'abuso sessuale online anche quando preadolescenti e adolescenti vengono contattati in rete e, con complimenti o minacce, sono portati a compiere azioni sessuali online con la conseguente produzione spontanea o coatta di immagini/video a contenuto sessuale.

**Il ruolo della vittima e le forme di abuso:** l'età, la storia personale del soggetto, il contesto psicosociale da cui proviene, nonché le specifiche caratteristiche dei servizi internet utilizzati, contribuiscono a determinare i diversi tipi di interazione sessuale online tra adulto abusante e minorenne. Si va da una completa **passività** della vittima (es.: abuso sessuale ripreso e documentato con foto e video immesse in rete) a un certo grado di **proattività** della vittima stessa,





quando questa intergisce spontaneamente con l'abusante (es. adescamento, *cybersex*).

- Le **forme** di abuso sessuale online nei confronti di minorenni comprendono:
- **l'abuso sessuale offline documentato** con video/immagini e diffuso in rete;
  - **Adescamento** (*grooming*), si verifica quando l'adulto, con modalità manipolatorie, induce il minorenne ad instaurare una relazione istigandolo a compiere atti sessuali online e/o ad ottenere un incontro sessuale offline;
  - **Cybersex**, in cui l'adulto e il minorenne compiono azioni sessuali esclusivamente via web;
  - **Sexting**, nel quale due o più minorenni producono e si scambiano consensualmente messaggi, immagini o video di tipo sessuale che, se diffusi dagli stessi o da altri minorenni via internet o cellulari, possono essere utilizzati da adulti abusanti<sup>4</sup>.

**Principi cardine delle Procedure Operative**, sono i principi che hanno guidato la redazione delle Procedure Operative, nel rispetto di quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC):

- **Superiore interesse del minorenne**: in tutte le decisioni relative ai minorenni, l'interesse della persona di minore età deve avere una considerazione preminente (art. 3 CRC);
- **Diritto all'ascolto**: il rispetto per l'opinione del minorenne deve assicurare a bambine, bambini, ragazze e ragazzi il diritto a essere ascoltati/e, affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione (art. 12 CRC, comma 2) in tutte le situazioni che li/le riguardano;
- **Diritto alla privacy e alla dignità della persona**: i bambini/e e ragazzi/e hanno diritto al rispetto della loro vita privata e della loro dignità; alcuni reati hanno inizio violando le identità online delle vittime, insinuandosi nei loro spazi sui Social Network, sottraendo le foto che postano, ecc. (art. 16 CRC);
- **Diritto alla cura**: diritto della persona di minore età a essere sostenuta e curata, per consentire il suo sviluppo fisico, psichico, morale e sociale e per prevenire le conseguenze dei traumi subiti sull'evoluzione della sua personalità (artt. 24 e 27 CRC);
- **Diritto alla protezione**: diritto della persona di minore età a essere protetta contro ogni forma di sfruttamento, abuso e violenza sessuale (art. 34 CRC).



4

Si specifica che il *sexting* è inteso come produzione ed eventuale diffusione sul web di messaggi, immagini e video a sfondo sessuale realizzati spontaneamente da preadolescenti e adolescenti attraverso l'uso delle Nuove Tecnologie: tale fenomeno, attualmente in crescita nel nostro paese, ma ancora limitato nella casistica, è spesso espressione di esplorazioni in ambito sessuale tipiche dell'adolescenza ed esprime anche l'alto grado di familiarità delle nuove generazioni con la tecnologia. La mancanza di un'intenzione di danneggiare o sfruttare l'altro - anche se a volte tale materiale può essere successivamente utilizzato con questo scopo - non esclude che i comportamenti tipici del sexting possano configurare reati connessi con la pedopornografia, poiché secondo il nostro ordinamento il materiale così prodotto e scambiato si definisce come pedopornografico. La Legge italiana prevede in riferimento ad autori minorenni di reati sessuali un iter giudiziario e percorsi di tutela differenti da quelli previsti per gli adulti. Rimandiamo a prossime pubblicazioni l'approfondimento sull'abuso sessuale online perpetrato da minorenni.



### LE IMMAGINI NELL'ABUSO SESSUALE ONLINE - 1

#### Definizioni possibili

La Legge n. 172/2012 ha fornito una definizione giuridica di pornografia minorile, indicando dettagliatamente quali caratteristiche debbano avere immagini e video affinché possano essere considerati illegali: (...) ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

La Direttiva Europea sullo sfruttamento e sull'abuso sessuale dei minorenni definisce come materiale pedopornografico:

- a) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
- b) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
- c) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra minore;
- d) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.

A fronte della definizione giuridica di pedopornografia, la gamma del materiale d'interesse investigativo, per l'emersione dei casi di abuso o di adescamento, è intuitivamente più vasta e comprende:

- Immagini realistiche, esito di manipolazioni grafiche, che rappresentano organi genitali di minorenni in atteggiamenti sessuali espliciti;
- Immagini di minorenni in pose erotiche, video o filmati equivoci prodotti spontaneamente;
- Video e/o immagini autoprodotte da minorenni, che si ritraggono in atteggiamenti intimi, e che poi vengono diffuse sul web o via smartphone per scopi diffamatori e persecutori da parte di terzi (spesso uno dei partner della coppia);
- Immagini di bambini/e in scene di vita quotidiana, come parte iniziale di serie fotografiche di abuso sessuale;
- Immagini di bambini/e ripresi/e o fotografati/e con "cartelli" che evidenziano la possibilità per l'adulto di disporre del/la bambino/a per abusarne e per cederlo/a ad altri abusanti;
- Immagini di minorenni in pose ammiccanti, erotiche, in biancheria intima, pubblicate su siti tematici o su porzioni di siti pornografici. Queste immagini provengono da set cinematografici creati per produrre materiale ai limiti tra il legale e l'illegale o per pubblicizzare biancheria intima.

Lo scambio, la condivisione via web di materiale pedopornografico sono vietati dalla legge, e qualsiasi forma di utilizzo di tali immagini da parte di chiunque, anche a seguito dell'emersione del caso, merita particolari cautele in ragione del carattere delle stesse, del potenziale traumatico che esse contengono e della possibilità che vengano viste dalle vittime e dai loro familiari.

In tutti i casi, comunque, le immagini costituiscono fonti di prova e quindi il loro uso è disciplinato dalle norme previste in relazione al materiale pedopornografico.




## Requisiti minimi per la tutela e protezione delle vittime minorenni di abuso sessuale online

### REQUISITI GENERALI

<i>Formazione integrata</i>	Tutti i professionisti devono condividere un linguaggio e conoscenze comuni, per affrontare il fenomeno e facilitare lo scambio di informazioni e la collaborazione fra le differenti aree di intervento.
<i>Conoscenza della normativa relativa al caso</i>	I professionisti coinvolti devono avere una conoscenza di base della normativa esistente in materia di violenza sessuale sui minorenni, di pedopornografia e sfruttamento sessuale online, così da riconoscere il fenomeno, migliorarne la rilevazione/segnalazione e la gestione nella rete di protezione.
<i>Conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione</i>	Tutti i professionisti coinvolti devono conoscere gli strumenti tecnologici usati da bambini/e e adolescenti (Social Network, circuiti di filesharing e videosharing, giochi online, ecc.), i bisogni e le motivazioni connessi al loro utilizzo e i rischi associati.
<i>Conoscenza degli aspetti clinici o psicosociali del fenomeno</i>	Tutti i professionisti coinvolti devono avere una conoscenza di base delle caratteristiche e delle implicazioni delle varie forme dell'abuso sessuale online: è importante conoscere le conseguenze psicologiche di un abuso sessuale foto/video documentato, e comprendere gli effetti di un'esposizione diretta a una sessualizzazione precoce tecnomediata, al fine di assumere un approccio corretto che eviti rischi di rivittimizzazione.
<i>Conoscenza del contesto</i>	Tutti i professionisti coinvolti devono conoscere i vari contesti all'interno dei quali si opera (giudiziario, sociale, psicologico, educativo) nel rispetto delle specifiche competenze.
<i>Lavoro integrato multidisciplinare</i>	È necessario facilitare la collaborazione interistituzionale, utilizzando le reti territoriali e le forme di interazione già attive (ad es. Linee guida, Protocolli, ecc.). Sono fortemente auspicabili momenti di confronto tra Polizia Postale e delle Comunicazioni, AG, istituzione scolastica e Servizi Socio-sanitari territoriali preposti alla tutela dei minorenni, con una frequenza stabilita caso per caso, promuovendo coordinamento e cooperazione, per definire insieme percorsi, tempi e modalità di azione, durante ogni fase dell'intervento (rilevazione, valutazione, presa in carico, percorso giudiziario).
<i>Tempestività del processo di intervento</i>	La presa in carico psicosociale della vittima e della sua famiglia, se protettiva, va attivata il più tempestivamente possibile, per fornire le opportune forme di supporto sia nella fase di emersione dell'abuso, che rappresenta un momento di crisi per la famiglia, sia nel successivo percorso giudiziario.
<i>Attenzione ai vissuti emotivi</i>	In ogni fase del processo di intervento è indispensabile il rispetto dei tempi emotivi della vittima, considerando gli esiti del trauma subito.
<i>Attenzione all'uso delle immagini</i>	Le immagini rappresentano la prova del reato e, per la vittima, la realtà dell'abuso, e attivano intensi vissuti post-traumatici. L'esposizione del soggetto alle immagini dell'abuso – ove non necessaria – sia durante il processo giudiziario, sia durante il percorso di cura, va attentamente valutata, per il potenziale lesivo e ritraumatizzante connesso. Tale esperienza potrebbe comportare un rischio di vittimizzazione secondaria, connesso con l'amplificazione dei vissuti di vergogna e colpa.



### FASI DI LAVORO



### 2.1 LA RILEVAZIONE DEL CASO

La **rilevazione** costituisce una fase cruciale per la protezione e la cura delle vittime minorenni di abuso sessuale. E' caratterizzata dal precoce riconoscimento dei segni e dall'individuazione dei segnali di malessere dei soggetti coinvolti, le condizioni di rischio reale e potenziale in cui si trovano, nonché eventuali condotte pregiudizievoli degli adulti di riferimento.

Questa fase coinvolge tutti i professionisti a contatto con l'infanzia, e andrebbe affrontata e gestita nella sua complessità secondo il cosiddetto "Modello Ecologico dell'intervento"<sup>5</sup>.

L'accuratezza degli elementi raccolti determina in modo significativo la possibile attivazione di un **tempestivo intervento** di protezione, valutazione, eventuale segnalazione all'AG, presa in carico, trattamento. Per poter riconoscere precocemente eventuali situazioni di abuso sessuale online e offrire protezione e sostegno alle vittime, è essenziale che gli adulti di riferimento e i professionisti conoscano il rapporto dei giovani con le NT e i rischi a esse collegati, e valutino alcuni elementi che possono rappresentare un rischio di vittimizzazione online.

È importante che tutti i professionisti con funzioni di protezione siano informati dei **fattori di rischio** (variabili sociali, relazionali e personali, secondo il modello definito *process-oriented*<sup>6</sup>) che possono favorire lo strutturarsi di un danno alla salute e allo sviluppo psicofisico della persona in età evolutiva<sup>7</sup>.

I fattori di rischio assumono un significato solo se sono correlati tra loro, hanno una funzione strettamente orientativa e non diagnostica, non vanno sottovalutati.

5

Tale modello si fonda sul principio di base che la violenza è il risultato di una complessa interazione di fattori individuali, relazionali, culturali e ambientali; che la stessa interazione sta alla base dei danni provocati alle vittime e permette di strutturare un intervento efficace e di tener conto degli esiti traumatici di cui la vittima di abuso online è portatrice, nonché dell'eventuale sintomatologia, delle dinamiche relazionali strutturate nella famiglia prima e dopo l'abuso, dell'analisi del contesto in cui è avvenuto l'abuso online, comprese le dinamiche del rapporto con l'abusante. Cfr: Bronfenbrenner, U. (1979), *The Ecology of Human development: Experiments by nature and Design*, Harvard University Press. Trad. it. *Ecologia dello sviluppo umano*, Bologna; Il Mulino, 1986.

6

Si definisce come modello process-oriented quello che focalizza l'attenzione su criteri di valutazione della genitorialità indicanti situazioni di rischio per il bambino/a, e che mette in luce l'importanza dell'interazione tra fattori individuali, familiari e sociali che possono influire sul funzionamento genitoriale. Si veda Cummings, Davies, Campbell (2000), *Psicopatologia dello sviluppo e del processo di famiglia. Teoria, ricerca e implicazioni cliniche*. New York: Guilford Press. adattato da Di Blasio P.


7

P. Di Blasio (a cura di), *Tra rischio e protezione: La valutazione delle competenze parentali*. Unicopli, Milano, 2005.


La situazione va analizzata sempre nel suo complesso, tenendo conto dei possibili fattori di protezione presenti (fattori correttivi), che limitano le conseguenze negative. In questo modo, è possibile costruire un quadro chiaro di tutti gli elementi da prendere in considerazione per comprendere meglio il caso.




### 2.1.1 Le modalità di emersione del caso



Un caso di abuso sessuale online a danno di minorenni può emergere in diversi contesti:




### 2.1.2 La raccolta delle informazioni



Al momento della rilevazione e dell'emersione di un caso di abuso sessuale online non è necessario accertare dettagliatamente l'accaduto e le responsabilità, né raccogliere le prove e/o valutare i danni sulla vittima. Ciò che è assolutamente prioritario, nelle prime fasi di rilevazione di un caso, è **la raccolta di informazioni**. Ecco una guida per comprendere gli elementi informativi che sarebbe importante raccogliere, in base al racconto spontaneo del/della bambino/a o dell'adolescente al momento della rilevazione di un caso di sospetto abuso sessuale online:

- **CHI E' COINVOLTO:** nome utente/nickname/email/nome del profilo del presunto abusante e della vittima;
- **COSA E' SUCCESSO:** capire se sono state prodotte e/o inviate immagini sessuali di minorenni (immagini di nudo totale o parziale, in atteggiamenti sessuali, ecc.); se ci sono state sessioni di chat o video chat ad argomento sessuale; se sono stati video-ripresi atti sessuali indotti, ecc.; se la vittima ha ricevuto via email/messaggio immagini pornografiche o pedopornografiche dall'adulto con cui ha avuto contatti;
- **QUANDO E' SUCCESSO:** stabilire il periodo esatto in cui è avvenuto il fatto o il contatto (mese, giorno e ora);
- **DOVE E' SUCCESSO:** individuare in quale ambiente virtuale è avvenuto il contatto con l'abusante (nome della chat, forum, Social Network, blog);
- **COME E' SUCCESSO:** descrivere gli atti, anche per poter poi definire l'ipotesi di reato:
  - Adescamento online (*grooming*)
  - Cybersex tra adulto e minorenne (video-chat, chat, telefonate)
  - Sexting (attività sessuale su internet tra minorenni)
  - Abuso sessuale offline foto/video documentato



## Perché è importante raccogliere tempestivamente informazioni?

A livello generale, sia quando il materiale pedoponografico è stato realizzato dall'adulto sia quando è stato prodotto dalle stesse vittime, la tempestività dell'intervento consente di limitarne la circolazione sul web e ridurre così i rischi di vittimizzazione secondaria.

Inoltre, le caratteristiche tecniche del web e dei suoi servizi impongono tempi di segnalazione/denuncia spesso ridotti perché sia garantita la possibilità di condurre a buon fine le indagini informatiche: infatti l'individuazione degli abusanti online necessita di un lavoro complesso, che può essere ostacolato e reso infruttuoso se trascorre molto tempo tra il verificarsi dei fatti e la segnalazione/denuncia inoltrata.

Per ogni forma di abuso esistono poi aspetti specifici, per i quali risulta importante raccogliere tempestivamente informazioni.

FORME DI ABUSO	E' IMPORTANTE RACCOGLIERE TEMPESTIVAMENTE INFORMAZIONI PERCHE'...
<i>Adescamento (Grooming)</i>	La tempestività della segnalazione impedisce che i contatti sessualizzati tra adulto e minorenne si spostino dal web alla vita reale. Le conversazioni online e le eventuali immagini che l'adulto ha inviato al minorenne costituiscono importanti elementi per l'individuazione del responsabile; alla luce di ciò è importante che questi elementi siano conservati e forniti quanto prima alle FFOO.
<i>Sexting</i>	La tempestività della segnalazione permette di intercettare lo scambio di immagini tra minorenni e bloccarne il prima possibile la diffusione. Il materiale può essere diffuso tramite smartphone o servizi internet di tipo file sharing (Emule, Torrent) o mediante Social Network (Facebook, Twitter ecc.). In questi casi, se gli autori del reato sono persone di minore età, sarà avvertita immediatamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (TM).
<i>Cybersex</i>	In questi casi, è necessario comprendere se sono state realizzate immagini, come sono state realizzate (webcam, smartphone, ecc.) e con che tipo di servizio sono state trasmesse e/o diffuse (chat, email o servizi di messaggistica istantanea, per es. Whatsapp).

## LE IMMAGINI NELL'ABUSO SESSUALE ONLINE - 2

### Il ruolo delle immagini nella fase di rilevazione e segnalazione

In ogni caso di sospetto abuso sessuale, l'eventualità che l'abuso possa essere stato filmato/fotografato va considerata e indagata attentamente, sia dagli operatori dei servizi che dalle FFOO. Perché?

- Le immagini potrebbero fornire prove contro l'abusante. In alcuni casi l'immagine documenta direttamente l'abuso sessuale e rappresenta una prova di ciò che è accaduto tra abusante e vittima. Anche quando le immagini non sono esplicite, possono sostituire o rinforzare la testimonianza della vittima e dare evidenza di azioni inappropriate da parte dell'abusante. Nei casi in cui si verifichi che c'è stata produzione di materiale, è importante determinare se le immagini siano state diffuse;
- Le immagini potrebbero facilitare l'identificazione di altri minorenni abusati;
- Attraverso foto/video, la Polizia Giudiziaria (PG) potrebbe venire a conoscenza di altre immagini correlate e di informazioni importanti per l'identificazione dell'abusante.



## Cose DA NON FARE perché possono compromettere le indagini e il percorso di protezione:

Raccogliere direttamente elementi probatori: cercare immagini, aprire cartelle sul cellulare/computer della vittima, leggere e modificare conversazioni in chat o email.

Cancellare eventuali chat, email, immagini o video.

Sostituirsi alla vittima per cercare un contatto online con chi minaccia, diffama o adesca.

Chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o ad altri minorenni coinvolti.

Procedere a “interrogatori” di terze persone (compagni o amici).

## Cose DA FARE O NON FARE, con i GENITORI:

### ABUSO EXTRAFAMILIARE

Se i fatti emersi sono relativi ad abusi sessuali che coinvolgono persone estranee alla famiglia della vittima è auspicabile un coinvolgimento dei genitori.

L'operatore che riferisce ai genitori/rappresentanti legali della vittima dovrebbe:



individuare uno spazio (tempo e luogo adeguato) nel quale riferire la rivelazione ricevuta.



riportare solo i tratti salienti del caso, rimandando a momenti successivi, se opportuno, lo svelamento dei dettagli.

### ABUSO INTRAFAMILIARE




Se i fatti sono relativi ad abusi sessuali intra o perifamiliari, NON si devono informare i genitori/rappresentanti legali, poiché possono non esser chiari da subito i dettagli relativi al ruolo dei singoli familiari o il loro coinvolgimento.

I genitori/rappresentanti legali della vittima non devono essere informati perché, se coinvolti, possono mettere in atto pressioni psicologiche e minacce per far ritrattare il minorenne (es.: manipolare le informazioni o costringere il minorenne a fornire false informazioni).



## 2.2 LA SEGNALAZIONE



### 2.2.1. Chi è tenuto a fare la segnalazione

In primo luogo, si suggerisce a ogni adulto che nutra una preoccupazione o venga a conoscenza di una situazione online rischiosa per un bambino/a o adolescente, di attivare la rete dei servizi di protezione e cura, per confrontarsi sulle azioni da mettere in atto e garantire così un accompagnamento del soggetto e della sua famiglia (se protettiva) durante tutto il percorso.

I reati contestati in caso di sospetto abuso sessuale online prevedono la procedibilità d'ufficio: è pertanto **preciso obbligo** degli operatori (art. 357 c.p.) che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale (operatore sanitario, scolastico o sociale), così come degli incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.), procedere alla segnalazione presso l'AG o le Forze di Polizia di quanto è stato appreso nell'ambito della propria attività lavorativa. In caso di mancata segnalazione, e in presenza di reati procedibili d'ufficio, si configura l'**illecito di omessa denuncia di reato** (artt. 361 e 362 c.p.).


Nel caso in cui la rilevazione sia effettuata da uno psicologo o psicoterapeuta **nell'ambito della libera attività professionale**, è necessario ribadire l'importanza di anteporre ai vincoli del segreto professionale l'obbligo di riferire agli organi competenti situazioni obiettive di pregiudizio e fatti di reato che possono emergere all'interno di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico. Esiste infatti un obbligo di denuncia (art. 365 c.p.) per tutti i reati procedibili d'ufficio (art. 331 c.p.) relativi a minorenni, inclusi quelli di pedopornografia e *grooming* (adescamento). A partire dal momento della rivelazione dell'abuso da parte della vittima, l'intervento terapeutico potrà proseguire; con l'atto della denuncia, l'azione del terapeuta dovrà integrarsi con l'intervento giudiziario, investigativo, di tutela e presa in carico istituzionale, in un'ottica di protezione sinergica della persona di minore età.

# PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI ABUSO SESSUALE ONLINE A DANNO DI VITTIME MINORENNI



Qualora l'operatore o il genitore sia spaventato dall'accaduto o sia preoccupato perché nutre un sospetto, ma ritiene di non avere elementi tali per procedere con una segnalazione, è opportuno che chieda aiuto e consulenza ai servizi sociosanitari specializzati. Il personale specializzato potrà aiutare a sostenere eventuali dubbi dell'adulto, e attivarsi in modo appropriato per la tutela del minore. In ogni caso, è necessario assicurare il/la bambino/a o ragazzo/a, cercando di non creare allarmismi e raccomandandogli/le di non avere più contatti con la persona conosciuta online.

## 2.2.2 Procedura per realizzare una segnalazione corretta e completa



### PROCEDURA ORDINARIA DI SEGNALAZIONE

#### FASE 1 - Fase preliminare: la raccolta delle informazioni

Nella fase della segnalazione sarà necessario utilizzare e comunicare le informazioni raccolte in via preliminare, al momento della rilevazione e dell'emersione del caso di abuso sessuale online. Nel capitolo precedente sono stati indicati quali sono gli elementi informativi che sarebbe importante raccogliere (CHI, COSA, QUANDO, DOVE, COME), e le attenzioni che è necessario mantenere per evitare di compromettere le indagini e il percorso di protezione del minore.

#### FASE 2 - Stesura della segnalazione

Una CORRETTA segnalazione **non può** contenere accuse o interpretazioni, e deve essere:

- In forma scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato segnali di allarme/fattori di rischio riconducibili a un abuso sessuale online o offline ripreso o fotografato. In essa verranno riportate fedelmente le dichiarazioni relative al coinvolgimento del soggetto in un'attività sessuale online;
- Obiettiva e dettagliata;
- Descrittiva delle circostanze in cui sono emersi i fatti e le dichiarazioni spontanee rilasciate;
- Descrittiva degli atteggiamenti, comportamenti e vissuti della vittima al momento della rivelazione dell'abuso;
- Completa delle informazioni raccolte nella fase di emersione (CHI, COSA, QUANDO, DOVE) e, nei casi in cui è possibile, la TIPOLOGIA DI REATO (COME).

FASE 1  
Fase  
preliminare:  
la raccolta  
delle  
informazioni

FASE 2  
Stesura della  
segnalazione

FASE 3 – A chi fare la segnalazione	
Operatori dei servizi sociali e sanitari	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Alle <b>FFOO</b> (preferibilmente al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni o, se non è possibile, all'Ufficio Minori della Questura, presso un Commissariato della Polizia di Stato o una Stazione dei Carabinieri), che hanno l'obbligo di informare anche la <b>Procura della Repubblica</b> presso il <b>TM</b>; <i>oppure</i></li> <li>&gt; Alla <b>Procura della Repubblica</b> presso il Tribunale Ordinario e contemporaneamente alla Procura della Repubblica presso il <b>TM</b>; <i>oppure</i></li> <li>&gt; Nel caso in cui si è a conoscenza che il possibile autore dell'abuso sia persona minorenni, si deve segnalare unicamente alla <b>Procura della Repubblica</b> presso il <b>TM</b> e congiuntamente alle <b>FFOO</b>.</li> </ul>
Insegnanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Avisare immediatamente, anche con relazione di servizio in forma scritta, attraverso le procedure interne di ogni singolo Istituto, il <b>Dirigente Scolastico</b>, che dovrà segnalare senza ritardo e riferire: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle <b>FFOO</b> (preferibilmente al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni o, se non è possibile, all'Ufficio Minori della Questura, Commissariato della Polizia di Stato o Stazione dei Carabinieri); <i>oppure</i></li> <li>- Alla <b>Procura della Repubblica</b> presso il <b>Tribunale Ordinario</b> e contemporaneamente alla <b>Procura della Repubblica</b> presso il <b>TM</b>; <i>oppure</i></li> <li>- Ai <b>Servizi Sociali di zona</b>; <i>oppure</i></li> <li>- Nel caso in cui si è a conoscenza che il possibile autore dell'abuso sia persona minorenni, si deve segnalare unicamente alla <b>Procura della Repubblica</b> presso il <b>TM</b> e congiuntamente alle <b>FFOO</b>.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Direttamente alla Polizia</b>, alla <b>Procura Ordinaria</b> o alla <b>Procura della Repubblica</b> presso il <b>TM</b> (in mancanza di collaborazione da parte di colleghi o altri professionisti).</li> </ul>
Genitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Alle <b>FFOO</b> (preferibilmente al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni o, se non è possibile, all'Ufficio Minori della Questura, Commissariato della Polizia di Stato o Stazione dei Carabinieri). <i>oppure</i></li> <li>&gt; Ai <b>Servizi Sociali di zona</b>, che avranno l'obbligo di informare la Procura Ordinaria e la Procura della Repubblica presso il <b>TM</b>.</li> </ul>

**FASE 3**  
A chi fare la segnalazione



## PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI EMERGENZA

Nei casi in cui si ravvisi il rischio che le immagini connesse a un abuso sessuale online vengano diffuse in rete o, in tutti i casi in cui questo si stia già verificando attraverso la circolazione delle immagini via smartphone o Social Network, occorre attivare una procedura accelerata.

Operatori	Azioni
Operatori dei servizi socio-sanitari e educativi	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Chiamare il proprio Dirigente/diretto responsabile;</li><li>&gt; Chiamare il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni competente per territorio, il quale informerà direttamente l'AG, al fine di contenere la diffusione del materiale e ridurre i rischi di vittimizzazione secondaria.</li></ul>
Insegnanti e operatori della scuola	
Genitori	

**Sia nel caso della procedura ordinaria che in quella di emergenza, è importante tenere conto di alcune importanti cautele:**



Il ruolo della **Polizia Postale e delle Comunicazioni**: per la segnalazione dei casi di abusi online è preferibile rivolgersi al Compartimento di zona della Polizia Postale e delle Comunicazioni, poiché a essa è affidata una specificità operativa in materia di abusi online, nonché la prerogativa dell'utilizzo di tecniche investigative "sottocopertura", secondo l'art. 14 Legge n. 269/98. Qualsiasi ufficio delle FFOO è tuttavia in grado di offrire ascolto e aiuto in casi di necessità.



**Il diritto alla salute e alla continuità della cura**: in caso di segnalazione di un abuso sessuale online ai danni di una persona di minore età, si deve procedere con l'attivazione di uno specifico percorso di tutela, sostegno e cura, che va **sempre mantenuto senza interrompere il trattamento**, attivando tempestivamente la presa in carico se il soggetto non è già conosciuto dai servizi territoriali.



**Percorsi di protezione**: già a partire dalla segnalazione e rilevazione del caso, la valutazione complessiva della situazione in cui è avvenuto l'abuso può determinare la necessità di attivare **specifici percorsi di protezione della vittima**, su indicazione dell'AG Minorile. Nello specifico, la Procura della Repubblica presso il TM può richiedere un'indagine psicosociale sulla famiglia del minorenne e sulle capacità genitoriali, oppure una valutazione della situazione psicologica della vittima e delle sue condizioni di vita. Nel caso in cui la famiglia sia collusiva e/o abusante, il TM ha la possibilità di individuare varie azioni di protezione, incluso l'allontanamento temporaneo della vittima minorenne, stabilendo eventuali interventi limitativi della potestà genitoriale.

In questi casi è bene attivare il **curatore speciale**, una figura che può rivelarsi chiave nel percorso di protezione giudiziaria - soprattutto in caso di conflitto di interessi tra il minorenne e i suoi rappresentanti legali e/o i genitori: il curatore infatti può presentare denuncia-querela (specialmente nel caso di adolescenti), e seguire in prima persona le vicende giudiziarie penali del minorenne.


## Requisiti minimi per la protezione delle vittime minorenni di abuso sessuale online

### NELLE FASI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE

<i>Tempestività</i>	Fin dall'inizio è essenziale, da parte di tutti i professionisti coinvolti, uno sforzo che garantisca la reale protezione del minorenne, pur considerando le necessarie operazioni di indagine e gli interventi di repressione del reato. La raccolta degli elementi probatori dovrebbe avvenire in tempi il più possibile rapidi.
<i>Sostegno psicologico alla vittima</i>	È indispensabile attivare opportune strategie di supporto sociale e psicologico, per garantire un efficace sostegno e ridurre i rischi di vittimizzazione secondaria. Le forme di supporto destinate alla vittima non sono finalizzate esclusivamente alla sua tutela giudiziaria, ma prevedono la programmazione di un intervento di supporto stabile e protratto nel tempo.
<i>Rispetto dei tempi emotivi della vittima</i>	In alcuni casi, i minorenni possono mostrare sentimenti di forte legame affettivo con l'abusante e tentativi di copertura e difesa dell'adulto e della loro relazione. È necessario anteporre le esigenze di protezione sostenendo il minorenne, indipendentemente dai livelli di consapevolezza raggiunti.
<i>Duplici segnalazione</i>	Al fine di garantire il diritto della persona di minore età alla protezione, si raccomanda di effettuare la segnalazione sia alla Procura Ordinaria, per l'attivazione del procedimento penale – nel caso il sospetto abusante sia una persona maggiore di 18 anni – che alla Procura Minorile, per l'attivazione degli interventi di tutela della vittima e nel caso il sospetto abusante sia minorenne. Nel caso in cui si è a conoscenza che il possibile autore/i dell'abuso sia/siano minorenne/i, si deve segnalare unicamente alla Procura Minorile e congiuntamente alle FFOO.
<i>Allontanamento</i>	È raccomandabile l'avvio di procedure volte all'immediato allontanamento del soggetto abusante e l'impedimento di ulteriori contatti con la persona di minore età. È importante proteggere il bambino/a o adolescente da ulteriori esposizioni o contatti per via telematica con l'abusante.
<i>Supporto ai genitori</i>	È essenziale sostenere e accompagnare i genitori – se presenti e protettivi (ovvero se non sono coinvolti nell'abuso e pertanto non siano in discussione le loro competenze genitoriali) – o altre figure di riferimento affettivo, fin dalle prime fasi dell'emersione del sospetto abuso sessuale online. Spesso l'assenza di una rivelazione spontanea da parte degli adolescenti vittime – talvolta con un ruolo attivo – ha ripercussioni profonde sulla famiglia o gli adulti di riferimento. Ad esempio, eventuali rivelazioni relative all'adescamento e/o al sexting potrebbero scatenare nei genitori vissuti di shock, rabbia, negazione e colpevolizzazione. È fondamentale pertanto che gli adulti siano supportati e aiutati a capire le dinamiche che hanno indotto il proprio figlio/a a prendere parte attivamente all'abuso sessuale online, per evitare di colpevolizzarlo/a.
<i>Evitare di interferire nelle indagini e nell'acquisizione delle prove</i>	È importante ribadire ai genitori di evitare l'interazione con l'abusante, ad es. sostituendosi al profilo online del/della figlio/a, pena l'invalidazione delle indagini. Inoltre, in presenza di una richiesta estorsiva, non è opportuno cedere al ricatto, che non sarebbe comunque garanzia che il materiale non venga diffuso in rete.
<i>Protezione di altri minorenni coinvolti</i>	È necessario segnalare agli inquirenti il coinvolgimento di altri minorenni e/o la presenza di altri minorenni nel nucleo familiare dell'indagato.



## 2.3. L'ASCOLTO DELLA PERSONA DI MINORE ETÀ IN AMBITO GIUDIZIARIO




### 2.3.1 L'ascolto del minore: cautele e rispetto dei diritti

Nei casi di abuso sessuale online, il bambino/a o adolescente è contemporaneamente una vittima da tutelare e, a volte, un testimone fondamentale per stabilire la verità fattuale del reato.

L'ascolto in ambito giudiziario è un aspetto delicato e importante: tale momento non va inteso solamente come raccolta di una testimonianza, ma come occasione di coinvolgimento e partecipazione attiva del minore a una serie di decisioni che lo riguardano in modo diretto e fondamentale, sia nella veste di vittima che di testimone.

In linea generale, per una corretta audizione della persona minore vittima di abuso sessuale online, è necessario prendere in considerazione alcune cautele sulle **modalità di ascolto** (vedi oltre paragrafo 2.3.2.), e garantire che sia tutelato il suo superiore interesse, attraverso il rispetto di alcuni **diritti e principi fondamentali**<sup>8</sup>:

 **Protezione fisica ed emotiva**, allo scopo di limitare il più possibile i rischi di vittimizzazione secondaria, attraverso:

- la scelta di luoghi idonei (art. 398, comma 5 bis c.p.p.)
- procedure corrette
- personale specificamente formato
- rispetto e accoglienza della condizione di vittima
- evitamento del contatto con l'imputato e familiari non protettivi
- tempestività delle procedure
- evitamento di ascolti multipli
- limite ai tempi di attesa e durata dell'audizione
- regolazione della durata dell'audizione, in modo compatibile con l'età e lo stato emotivo del minore (art. 609 decies c.p., Continuità dell'assistenza)

8

In particolar modo, si fa qui riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza (artt. 12 comma 2, 24, 27 e 34), ai principi enunciati nella Convenzione di Lanzarote e alle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino (si veda, *Documenti e Riferimenti legislativi*).





**Essere informati**, in merito a:


- luogo in cui si trova e contesto (giudiziario)
- motivo dell'ascolto
- ruolo di chi lo ascolterà: consulente del PM, polizia, Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.), ecc.
- chi assisterà all'ascolto
- registrazione dell'audizione (audio/video o entrambe)



**Essere accompagnati da un esperto**, che possieda:

- adeguate competenze comunicative per rapportarsi a un/a bambino/a o adolescente, incluso un approccio rispettoso e empatico
- conoscenza del fenomeno dell'abuso sessuale online e dei meccanismi emotivi che si attivano in tali casi
- informazioni preliminari sul caso, sulle immagini, sul tipo di abuso
- adeguata conoscenza del minorenni
- capacità di facilitare la raccolta delle informazioni dal minorenni, riducendone contemporaneamente lo stress emotivo
- capacità di evitare la suggestione positiva e la suggestione negativa

### 2.3.2 Le fasi dell'ascolto



L'ascolto del soggetto di minore età nei casi di abuso sessuale online può avvenire in diversi momenti dell'iter giudiziario (si veda tabella a pag. 22 che sintetizza le fasi dell'ascolto di minorenni vittime di abuso sessuale online).

# PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI ABUSO SESSUALE ONLINE A DANNO DI VITTIME MINORENNI

**FASE 1 - Fase iniziale delle indagini**

In sede di **raccolta di informazioni sommarie** (Sommarie Informazioni Testimoniali - S.I.T).

In questa fase, l'assunzione delle dichiarazioni della persona di minore età è finalizzata a massimizzare le informazioni da raccogliere ("fonti di prova") e al tempo stesso a tutelarla. Questa attività deve essere gestita con l'ausilio di un esperto in "psicologia o in psichiatria infantile", nominato dal Pubblico Ministero (PM), nel rispetto di quanto previsto all'art. 351 c.p.p. modificato dalla legge 172/2012, secondo modalità protette.

**Durante l'attività di perquisizione**

Quando l'AG titolare dell'indagine valuta indispensabile provvedere all'audizione della persona di minore età contestualmente a un'attività di perquisizione, finalizzata al sequestro di materiale informatico contenente documentazione dell'abuso, sono importanti alcune attenzioni: l'ausilio di un esperto in psicologia e psichiatria infantile nominato dal PM; il raccordo immediato tra il PM, il consulente tecnico e la Polizia Giudiziaria (PG); la necessità di un momento di riflessione congiunta dei vari professionisti, antecedente alla perquisizione, in modo da predisporre l'ascolto e individuare le priorità investigative.

**FASE 2 - In sede di incidente probatorio (Audizione Protetta, art. 498 c.p.p)**


La raccolta delle dichiarazioni della persona di minore età è finalizzata all'assunzione della testimonianza e corrisponde al momento in cui viene acquisita e si costruisce la "prova" dell'abuso nel processo. Questa attività è supportata dalla presenza di un esperto nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), al fine di condurre l'esame, e deve avvenire secondo modalità protette.

**Fase 3 - Dopo l'ascolto**

La narrazione dei fatti attraverso la testimonianza rappresenta una riattivazione del trauma subito: dopo di essa, è necessario pertanto garantire al minorenne uno spazio di espressione dei vissuti e delle emozioni collegate all'esperienza vissuta, a cui possa essere garantita una continuità nel tempo.



## 2.3.3 Le modalità dell'ascolto








Data l'esigenza primaria di garantire tutela e protezione alla vittima, è necessario che la raccolta della testimonianza si svolga con particolare attenzione e rispetto per la sua situazione emotiva, tenendo presente che l'audizione è sempre un riattivatore traumatico. Parallelamente, va comunque garantita la finalità primaria del processo penale, che mira a stabilire la verità fattuale.

In linea generale, sono da segnalare alcune importanti **attenzioni operative**:




 L'ascolto della persona minorenni in ogni fase del processo di intervento e da parte di ogni operatore deve essere **rispettoso** e condotto con **modalità adeguate alla sua età** e al suo stato psicofisico. Nello specifico, deve essere garantito un **ascolto attento ai vissuti emotivi** correlati al momento, spesso determinati dal grado di comprensione di quanto sta avvenendo.

 E' opportuno cercare di ridurre il più possibile il coinvolgimento della persona minorenni nella fase delle indagini, evitando pertanto il ricorso ad **audizioni multiple**. Raccontare l'esperienza di abuso produce sempre una **riattivazione del trauma** e dei vissuti a esso connessi, in particolare in un soggetto in età evolutiva.

 E' necessario rispettare i **tempi emotivi della vittima**, adottando una serie di **cautele specifiche**:

- Tenere presente l'esistenza di vari gradi di consapevolezza dell'esperienza vissuta;
- Rispettare il grado di elaborazione del trauma del soggetto;
- Tenere presente che non tutti i minorenni si sentono vittime, specie gli adolescenti;
- Accogliere e valutare resistenze, minimizzazioni e negazioni connesse ai vissuti post traumatici e alla relazione con l'abusante.

 E ponendoci alcune **domande**:

- È proprio necessario, in questo specifico caso, ascoltare il minorenni per raccogliere le fonti di prova?
- Il minorenni è pronto ad affrontare un'audizione? E' consapevole di essere una vittima?
- Quando, dove e come dovrebbe essere realizzato l'ascolto, in modo da proteggere il minorenni da eventuali rischi di vittimizzazione secondaria?
- Nel caso in cui l'abuso sia stato filmato o fotografato, come ricostruire insieme al minorenni la narrazione dei fatti?
- Come registrare l'intervista? La video-registrazione potrebbe evocare sentimenti e risposte che riportano alla memoria l'esperienza di abuso, facendo emergere vissuti di vittimizzazione secondaria?

## LE IMMAGINI NELL'ABUSO SESSUALE ONLINE - 3 Il ruolo delle immagini nell'ascolto del minore

### Come comportarsi nel caso in cui la vittima non sappia dell'esistenza delle immagini oppure neghi la propria identità nelle immagini?

A seguito dell'identificazione della vittima da parte degli organi preposti, nei casi di abuso sessuale online è possibile trovarsi in situazioni in cui il minorenni abbia una conoscenza soltanto parziale dell'evento e del procedimento che lo/la coinvolge, oppure in una situazione in cui il minorenni sia reticente, meno incline o non collaborativo, nel riferire ciò che è accaduto tra lui/lei e l'abusante, fino al punto di negare la propria identità nelle immagini.

In questi casi è importante:

- ☞ Effettuare un'adeguata valutazione della situazione specifica, per comprendere il peso della testimonianza della persona di minore età ai fini dell'accertamento del reato (rispetto agli elementi emersi dalle indagini dell'AG);
- ☞ Effettuare un'adeguata presa in carico clinica della vittima e garantire il coordinamento tra AG ed équipe clinica, nel caso in cui a distanza di tempo o durante il percorso terapeutico emergessero nuove importanti informazioni.

Per chi effettua l'audizione e conduce le indagini è **essenziale** conoscere i dettagli delle immagini, per le seguenti ragioni:

- ☞ Escludere la necessità dell'ascolto del minorenni, in presenza di elementi oggettivi (come fotografie, video o altro materiale che documenti gli abusi), attraverso i quali è possibile individuare con certezza, luogo, tempo e soggetto abusante. Ciò potrebbe anche consentire di definire l'abuso come già accertato;
- ☞ Valutare la necessità di dover utilizzare le immagini in sede di audizione del minorenni allo scopo di:
  - Lavorare sulla negazione dei fatti da parte della vittima;
  - Offrire spunti alla memoria;
  - Ottenere chiarimenti su luogo, soggetti coinvolti, reiterazione dell'abuso nel tempo.

### Cosa fare nel caso in cui sia assolutamente necessario sottoporre le immagini alla persona di minore età?

- ☞ DEVONO essere approntati **accorgimenti** per limitare l'effetto traumatico della visione delle immagini e anteporre la tutela del minorenni alle esigenze investigative, inserendo **maschere** che occultino i genitali del minorenni o la parte dell'immagine nella quale è individuabile il contatto sessuale con l'adulto; oppure inserendo maschere che lascino visibili solo i volti dei soggetti raffigurati o particolari del luogo in cui l'immagine è stata realizzata;
- ☞ DEVE essere stabilita una **progressione** nell'esibizione delle immagini così predisposte, da quella dotata di minore estensione visibile alle successive, in forma crescente di visibilità (in modo da valutare la reazione del minorenni alla crescente visibilità dell'immagine);
- ☞ L'audizione DEVE essere **programmata**, così da poter scegliere le immagini da esibire, deciderne la progressione, consentire alla PG di dotarle di maschere, secondo le indicazioni del PM;
- ☞ Si DEVE evitare che le immagini possano circolare liberamente tra gli uffici interessati all'indagine (rispetto del diritto alla privacy della vittima).

### Le immagini vanno mostrate alla famiglia della vittima?

Tendenzialmente le immagini non andrebbero mai mostrate alla famiglia, salvo che non risulti assolutamente indispensabile: ad esempio nel caso di un/a bambino/a molto piccolo/a, che non è in grado di offrire indicazioni, può essere necessario chiedere ai genitori se riconoscano i soggetti ritratti nelle immagini.

### **2.3.4 Figure che accompagnano il minorente nella fase di ascolto**

Nella fase di ascolto, ma non solo, alcune figure professionali che ruotano attorno al minorente possono rivelarsi decisamente importanti. Una di esse è costituita dall'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal PM o dal G.I.P. che accompagna e favorisce l'assunzione della testimonianza.

#### **La figura dell'esperto dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote**

La Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (Legge n. 172/12) ha introdotto una nuova disposizione che impone alla PG di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal PM, per ascoltare bambini/e o adolescenti coinvolti in qualità di possibili vittime e/o testimoni di un reato. La presenza dell'esperto è dunque un obbligo, sebbene l'eventuale inosservanza risulti sprovvista di sanzione.

Anche se analogo obbligo non risulta introdotto tra le incombenze del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), che procede all'audizione del minorente in sede di incidente probatorio, o per il giudice del dibattimento, appare comunque consigliabile avvalersi sempre del contributo di un esperto.

Il PM assegnatario del procedimento o il PM di turno, nell'immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato, deve nominare un consulente tecnico prima dell'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, scegliendolo (laddove presente) da un elenco di esperti in psicologia e psichiatria infantile.

Alcune Procure hanno predisposto questi elenchi secondo turni di reperibilità nell'arco delle 24 ore, compresi i giorni festivi.


Nel caso sia necessario compiere urgenti atti di PG, e i tempi della nomina dell'esperto non siano compatibili con le esigenze di indagine, gli operatori di Polizia potranno procedere da soli all'assunzione delle informazioni testimoniali, ricordando però la necessità di prevedere la video o quanto meno fonoregistrazione.



## PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI ABUSO SESSUALE ONLINE A DANNO DI VITTIME MINORENNI

<b>Requisiti minimi per la protezione delle vittime minorenni di abuso sessuale online</b>	
<b>NELLA FASE DI ASCOLTO</b>	
<i>Tempestività</i>	Deve essere assicurato il decorso del minor tempo possibile tra l'abuso e l'ascolto, ovviamente dove possibile e compatibilmente con la necessità di acquisire elementi di prova mediante strumenti tecnici di ricerca.
<i>Rispetto dei tempi emotivi della vittima</i>	È indispensabile rispettare i tempi emotivi della vittima e il suo grado di elaborazione del trauma: a volte il bambino/a o adolescente non è pronto/a a testimoniare, e può trovarsi in una fase di negazione o scarsa consapevolezza, oppure di forte sofferenza legata ai vissuti di vergogna, paura e colpa, connessi con le immagini che ritraggono l'abuso.
<i>Presenza di un esperto previsto per Legge</i>	L'esperto (psicologo o neuropsichiatra infantile) ha il compito di facilitare la raccolta delle informazioni, riducendo contemporaneamente i vissuti di stress della vittima; deve favorire il racconto evitando la suggestione positiva (domande suggestive, inducenti, sovrapposizione di idee o ipotesi proprie dell'adulto) e la suggestione negativa (squalifiche, ripetizione di domande, contrapposizione con dubbi e perplessità proprie dell'adulto).
<i>Conoscenza preliminare</i>	È indispensabile per l'esperto ottenere informazioni sul minorenne e il suo contesto di vita, per attivare misure di cooperazione con l'AG, in modo da poter pianificare l'ascolto in modo corretto e tutelante. Le informazioni utili sono: abitudini di vita; contesto familiare e sociale; eventuale presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Socio-sanitari; ragioni per cui sarebbe opportuno stabilire dei tempi congrui di conoscenza preliminare.
<i>Linguaggio</i>	Utilizzare un linguaggio semplice e di facile comprensione, adeguato al livello evolutivo e socio-culturale del bambino/a o adolescente.
<i>Empatia</i>	L'ascolto efficace del minorenne, soprattutto nei casi di bambini/e piccoli/e, si realizza correttamente soltanto se condotto con empatia, da una posizione di accoglienza e rispetto delle emozioni espresse dalla vittima. È indispensabile ricordare che la narrazione dell'abuso produce sempre una riattivazione del trauma subito.
<i>Registrazione</i>	Procedere alla documentazione audio-video dell'audizione del minorenne, tenendo presente che in alcuni casi la video-registrazione potrebbe evocare sentimenti e risposte che riportano alla memoria l'esperienza di abuso, provocando fenomeni di vittimizzazione secondaria.
<i>Evitare ripetizioni</i>	Sarebbe auspicabile effettuare l'audizione del minorenne in un'unica soluzione, anche se in alcuni casi (situazioni di svelamento progressivo, di minorenni condizionati, ecc.), si rendono necessari più ascolti/audizioni.  N.B. Per evitare che il soggetto debba ripetere più volte la propria testimonianza, in alcuni casi specifici (ad es. dove non sussistano particolari esigenze investigative) può essere opportuno considerare la possibilità di non sentire il minorenne (direttamente o tramite un esperto) e far in modo che, tramite richiesta specifica, si proceda all'assunzione delle sue dichiarazioni in sede di Incidente Probatorio.


## 2.4. LA FASE DI PRESA IN CARICO CLINICA E PSICOSOCIALE: SPUNTI DI RIFLESSIONE PER UN LAVORO MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE E CURA



Nei casi di abuso sessuale su minorenni, non solamente nella dimensione online, è necessario attivare la presa in carico della vittima e della sua famiglia (se protettiva) da parte dei Servizi Socio-sanitari del territorio. Tale presa in carico deve avvenire in concertazione con le Forze dell'Ordine e la Magistratura, nel rispetto delle reciproche competenze, rispondendo alle necessità emergenti dalle diverse situazioni, in un'ottica di trattamento globale degli aspetti psicologici, socio familiari e educativi.

Possiamo distinguere almeno tre fasi principali nel percorso di presa in carico: invio al servizio territoriale; valutazione degli elementi diagnostici e prognostici; trattamento psico-sociale e clinico. Come nelle fasi precedenti di lavoro, non va inoltre dimenticata la possibilità, anche nella fase di presa in carico clinica e psico-sociale, di attivare percorsi specifici di protezione della vittima, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.


### 2.4.1 L'Invio al servizio



La prima fase della presa in carico consiste nell'invio del caso ai servizi sociali territoriali, che svolgono una funzione di tutela e di interfaccia con l'AG. I servizi sono garanti dell'attivazione e gestione degli interventi di protezione della vittima, sia sul piano fisico che emotivo, e svolgono una funzione di regia della fase di presa in carico, curando le connes-

sioni tra i diversi professionisti e servizi del territorio per garantire l'efficacia delle azioni.

## 2.4.2 La valutazione



### Obiettivi della valutazione

Dopo l'invio al servizio, la prima fase della presa in carico consiste nella valutazione degli elementi diagnostici e prognostici. Si tratta di un'operazione che implica in modo integrato competenze sociali, mediche, psicologiche ed educative. Tale fase, in particolare, è finalizzata a comprendere:

- Il quadro complessivo della situazione traumatica, nei suoi aspetti individuali, relazionali e sociali;
- L'entità del danno fisico e/o psicologico causato dalla situazione traumatica sulla persona di minore età;
- Il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le possibilità di modifica/aumento del livello di responsabilità genitoriale;
- La capacità di recupero del nucleo familiare e l'adeguatezza della rete parentale;
- Le risorse alternative disponibili in caso di elementi prognostici negativi riferiti agli adulti di riferimento vicini alla persona di minore età.

### Valutazione della vittima

Oltre quanto già previsto nella metodologia della valutazione degli abusi tradizionali, nel caso dell'abuso sessuale online la natura e la dinamica dell'abuso stesso assumono per la vittima significati differenti, di cui va tenuto conto anche al momento di valutarne i bisogni terapeutici. In particolare, è importante considerare:

- L'entità del danno fisico e/o psicologico causato dalla situazione traumatica sulla persona di minore età;
- Il vissuto di impotenza rispetto al processo di svelamento;
- La vergogna aggiuntiva legata alla consapevolezza di poter essere visti in una situazione intima;
- La percezione dell'impossibilità di risoluzione, legata alla raggiunta consapevolezza che l'abuso non solo verrà visto da molte persone, ma continuerà a essere disponibile per sempre sulla rete;
- Il conseguente vissuto di impotenza legato all'impossibilità di cancellare le immagini dell'abuso.

### Valutazione della capacità protettiva dei genitori

Un approfondimento psicologico può far emergere il funzionamento familiare e le dinamiche relazionali interne al nucleo parentale, che possono rivelare aspetti di mancata protezione rispetto all'esperienza dell'abuso. Sulla base della valutazione di questi aspetti, si potrà poi strutturare l'intervento di sostegno più adatto alla situazione specifica.


Innanzitutto, è necessario verificare che i genitori non siano coinvolti direttamente negli abusi, cioè che non ne siano loro stessi gli autori e/o che non si siano resi complici dell'abusante/i. Nel caso in cui i genitori siano estranei ai fatti, e considerando le difficoltà a riconoscere e comprendere quanto accaduto, è indispensabile valutare:

- La disponibilità a supportare il/la figlio/a, anche nei casi in cui abbia avuto un ruolo attivo nella vicenda;
- La capacità di riconoscere il ruolo di vittima del/della figlio/a;
- La tendenza ad attribuire al/alla figlio/a la responsabilità dell'accaduto e a colpevolizzarlo/a;
- La capacità di mettersi in discussione, riconoscere e assumersi le proprie responsabilità rispetto all'accaduto.

Dalla valutazione della **capacità protettiva dei genitori** scaturisce una possibile **prognosi**. In caso di prognosi positiva, si avvia l'elaborazione di un progetto integrato di presa in carico psico-sociale della vittima, della famiglia e del contesto scolastico, laddove necessario. In caso di assenza di risorse anche minimamente residue nei genitori (**prognosi negativa**), si provvede a collocare il minorenne fuori dalla famiglia, in un contesto sicuro, a nominare un curatore speciale per gestire il conflitto di interessi e ad attivare comunque una presa in carico psico-sociale del bambino/a o adolescente.



### 2.4.3 Il trattamento psicosociale e clinico



Nelle situazioni in cui è attivo un procedimento penale, alla persona di minore età deve essere sempre garantito l'accesso a un percorso di cura e a un adeguato

sistema di accompagnamento, protezione e sostegno psico-sociale, indispensabile per ridurre i danni e superare le conseguenze del trauma subito.

Gli interventi di presa in carico devono essere multidisciplinari (psicologici, sociali ed educativi) e possono essere avviati solo qualora sia stata assicurata al minorenne la necessaria protezione fisica, (ad es. per impedire il protrarsi degli abusi), psichica ed emotiva (ad es. per impedire comportamenti stigmatizzanti e colpevolizzanti, nonché pressioni psicologiche nei confronti del minorenne da parte dell'abusante, derivanti dalla continuità di contatti dannosi in rete e/o dei suoi genitori).

L'abuso sessuale online si verifica all'interno di un contesto relazionale alterato da un utilizzo inadeguato della rete, in cui il legame virtuale può arrivare a sostituire le interazioni col mondo reale, divenendo per il minorenne la modalità elettiva per veicolare bisogni e relazioni, fino a portarlo talvolta all'isolamento. La vittima va quindi sostenuta sul versante motivazionale e psicologico: ricostruire i significati, le motivazioni, le relazioni, la capacità di esprimere bisogni ed emozioni. Contemporaneamente è importante intraprendere un percorso di sensibilizzazione all'utilizzo responsabile delle Nuove Tecnologie (NT) e alle interazioni online, basate su una maggiore consapevolezza. Per la presa in carico delle situazioni di abuso sessuale online è possibile fare riferimento ai modelli culturali e di intervento che risultano validi nelle situazioni di vittimizzazione sessuale tradizionale, come ad esempio il già citato **modello ecologico**<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Bronfenbrenner U., The Ecology of Human Development, cit.

## FASI E PASSAGGI DELLA PRESA IN CARICO

Individuazione della rete dei servizi territoriali attivi (Servizio Sociale, Servizio Sanitario per l'infanzia, Centro Specializzato, Agenzie Educative ecc.).
Individuazione dell'AG e delle FFOO sul territorio (TM, Tribunale Ordinario, Polizia Postale e delle Comunicazioni, ecc.).
Raccordo con la rete dei servizi territoriali, l'AG e le FFOO del territorio incaricate del caso.
Interazione con l'intera rete dei servizi (ad esempio l'équipe multidisciplinare di presa in carico).
Progettazione e realizzazione degli interventi di sostegno/cura del minorenne e della sua famiglia, se protettiva, coordinati con l'iter giudiziario.
Chiusura del caso, condivisa da tutte le componenti della rete e dai soggetti coinvolti, compresa la persona di minore età e, quando possibile, la famiglia.






### Per essere efficace la presa in carico deve:







**Aiutare i genitori** a comprendere la gravità dell'impatto dell'abuso online sul/sulla figlio/a e la necessità di un intervento di protezione e cura che permetta di valutare e contenere i danni. Se le vittime e/o le famiglie identificano l'abuso sessuale online come il focus unico del problema, possono credere che sia tutto risolto dopo l'interruzione del contatto con l'abusante e l'attivazione delle misure precauzionali e quindi possono essere portati a sottovalutare le difficoltà pregresse e le conseguenze psicologiche dell'accaduto nel tempo;



-  Essere **articolata**, per garantire il sostegno non solo ai minorenni vittime, ma all'intera famiglia;
-  Essere **integrata** con i diversi attori coinvolti, per garantire alla persona di minore età un sostegno in tutte le fasi del percorso giudiziario e in relazione alle necessità di protezione, valutazione e trattamento;
-  **Aiutare genitori** e figli a riflettere sul fatto che l'essere stato vittima di un abuso sessuale online può rappresentare la manifestazione di una condizione di fragilità e di disagio, inespresa fino a quel momento, che va compresa nella sua complessità e indirizzata verso un percorso di sostegno.

### Il supporto ai genitori protettivi

La presa in carico della famiglia va a contrastare l'atteggiamento difensivo spesso presente nei genitori, che tendono a minimizzare la vittimizzazione, sia in relazione agli episodi, sia in relazione agli effetti traumatici legati alle modalità in cui è avvenuto l'abuso, nonché alle sue conseguenze sul piano reale (l'impossibilità di recuperare il controllo delle immagini condivise e diffuse in rete ed eliminarle per sempre).

-  I genitori devono poter usufruire di un **supporto psicosociale ed educativo**, sia per affrontare la fase della scoperta dell'abuso, che per riconoscerne l'effetto traumatico e poter continuare ad essere un riferimento affettivo stabile per i propri figli.
-  Nei casi di adescamento e *cybersex* l'atteggiamento dei genitori potrebbe facilmente divenire giudicante, in considerazione della componente di proattività nel comportamento della vittima. L'esito più pericoloso di tale atteggiamento è una **vittimizzazione secondaria** e un giudizio negativo che non depongono a favore dei percorsi di riparazione e tutela del minorenne stesso. Non va sottovalutato il potenziale traumatizzante che casi di adescamento e cybersex hanno nell'immaginario dei genitori, che spesso fanno fatica a riconoscersi nei percorsi di scoperta sessuale dei propri figli, e a comprendere come possano affidare alla rete espressioni della propria sfera più intima.
-  I genitori possono aver bisogno di un sostegno specialistico per affrontare l'iter giudiziario.
-  Il coinvolgimento dei genitori permette di valorizzare le loro risorse educative e affettive e di aiutarli a ricreare un ambiente, online e offline, sicuro e supportivo per i figli.

Complessivamente l'obiettivo del supporto ai genitori è quello di sostenerli nell'assunzione di una maggiore consapevolezza delle aree di fragilità individuali e familiari, che hanno reso i figli vulnerabili, e quindi più esposti a situazio-



ni rischiose online, conducendo così all'abuso.

La presa in carico può aiutare i genitori a proteggere e sostenere i figli nel presente, così che possano acquisire strumenti utili per fronteggiare la situazione ed elaborare nel medio e lungo termine gli esiti traumatici dell'abuso.

Sul versante dell'azione di trattamento, si sono rivelati utili interventi di supporto educativo e terapeutico rivolti ai genitori e alla famiglia. A questo scopo va anche valutata l'opportunità di attivare interventi quali: servizi di educativa domiciliare, percorsi di mediazione tra genitori e figli, percorsi di sensibilizzazione per i genitori e interventi psicoeducativi.

## **Il percorso terapeutico della vittima**

Il percorso terapeutico avrà come duplice obiettivo quello di aiutare la vittima a elaborare il vissuto traumatico e di ripristinare relazioni sane e funzionali all'interno della famiglia e dei contesti di vita sociale.

I diversi approcci nel trattamento devono tenere conto di tutte le variabili che caratterizzano l'abuso sessuale online, e che contribuiscono a definire la gravità del trauma e le sue conseguenze:

- Età della vittima;
- Grado di vulnerabilità individuale;
- Esiti traumatici e sintomatologia correlata;
- Caratteristiche specifiche della situazione dell'abuso sessuale online;
- Gravità e durata dell'abuso sessuale online;
- Ruolo della famiglia nell'abuso sessuale online;
- Comprensione del ruolo passivo o attivo della vittima in relazione all'abuso;
- Livello di consapevolezza del ruolo di vittima;
- Livello di resilienza della vittima<sup>10</sup>;
- Dinamiche relazionali all'interno del contesto familiare prima e dopo l'abuso;
- Caratteristiche della relazione instaurata con l'abusante;
- Ruolo delle immagini nelle dinamiche dell'abuso, a seconda dell'età della vittima e delle modalità dell'abuso.

10

Cfr. Scheda 4 – I fattori protettivi e la resilienza

E' possibile attivare interventi di diversa natura: interventi motivazionali, interventi psicoeducativi, percorsi terapeutici individuali, interventi di gruppo, servizi di educativa domiciliare, percorsi di sensibilizzazione, di mediazione tra genitori e figli, di sostegno alla genitorialità, ecc.




## Requisiti minimi per la protezione delle vittime minorenni di abuso sessuale online

### NELLA FASE DI PRESA IN CARICO

<i>Valutazione preliminare della vittima</i>	È indispensabile una valutazione multidisciplinare della vittima finalizzata a comprendere: il <b>quadro complessivo</b> della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali, relazionali e sociali; l'entità del danno fisico e/o psicologico causato dalla situazione traumatica sulla persona di minore età.
<i>Valutazione preliminare della protettività genitoriale</i>	È indispensabile una valutazione multidisciplinare dei genitori finalizzata a comprendere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'assenza di coinvolgimento/complicità;</li> <li>- Il grado di assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le possibilità di cambiamento;</li> <li>- La capacità di recupero del nucleo familiare e l'adeguatezza della rete parentale;</li> <li>- Le risorse alternative in caso di elementi prognostici negativi connessi agli adulti di riferimento.</li> </ul>
<i>I vissuti emotivi</i>	Nella valutazione è importante tener conto dei vissuti soggettivi delle vittime e dei genitori, con particolare riguardo alle ambivalenze connesse al caso specifico di abuso sessuale online.
<i>Prognosi e progetto</i>	Differenziare il progetto di presa in carico a seconda degli esiti della valutazione: entità del trauma subito, livello di protettività dei genitori, presenza di altre risorse disponibili nel contesto socio familiare.
<i>Condizioni di efficacia</i>	La presa in carico è efficace quando è articolata, integrata e aiuta genitori e figli a riflettere sulla complessità della situazione; quando connette inoltre gli interventi di cura con la protezione fisica ed emotiva della vittima.
<i>Presa in carico complessa</i>	La presa in carico va articolata con riferimento a interventi terapeutici, sociali, educativi, individuali, familiari o di gruppo, tutti in grado di favorire supporto per l'elaborazione del trauma, restituire competenza e motivazione al cambiamento, ridurre i rischi di rivittimizzazione. Tali interventi devono coinvolgere il minorenne e i genitori, separatamente e insieme.
<i>Differenze da focalizzare</i>	L'età delle vittime e le modalità del loro coinvolgimento nell'attività sessuale (ruolo attivo o passivo), il grado di consapevolezza dell'abuso subito e delle sue conseguenze, sono tutte differenze significative, che vanno scrupolosamente considerate nella pianificazione dei percorsi di cura.

2.5 DIAGRAMMA DI FLUSSO

PROCEDURE OPERATIVE - FASI E AZIONI



## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'Italia ha ratificato delle **Convenzioni internazionali** che garantiscono a bambini, bambine e adolescenti tutela e protezione in caso di abuso sessuale online, il diritto ad essere identificati/e e ad un'efficiente ed efficace presa in carico.

In particolare, la **Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC)** - ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 - all'articolo 34 afferma che *"gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico"*.

La CRC rappresenta il riconoscimento da parte dell'intera comunità internazionale della necessità di uno strumento specificatamente dedicato all'infanzia, dotato di forza obbligatoria, quale appunto una Convenzione, che se ratificata crea l'obbligo in capo agli Stati di uniformarsi alle disposizioni in essa contenute<sup>11</sup>.

Nelle Procedure Operative si fa particolare riferimento all'art. 3 (superiore interesse del minorenne), all'art. 16 (diritto alla privacy e alla dignità della persona), agli artt. 24 e 27 (diritto alla cura), all'art. 34 (diritto alla protezione) e all'art. 12, comma 2.

L'art. 12 comma 2 della CRC afferma che i bambini, le bambine, ragazzi e le ragazze devono avere la possibilità di essere ascoltati/e in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li/le riguarda, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.

A rinforzare quanto stabilito dalla CRC l'Italia, con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, ha ratificato la **Convezione europea sull'esercizio dei diritti dei minorenni** (c.d. **"Convenzione di Strasburgo"**, adottata dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 2006)<sup>12</sup>. Nel Preambolo della Convenzione si afferma che i minorenni devono ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione, mentre nel capitolo II si indicano quali misure di ordine procedurale devono essere adottate per promuovere l'esercizio dei diritti dei minorenni.

La CRC, la Convenzione di Strasburgo e le **Linee Guida del Consiglio d'Europa**<sup>13</sup> sono da considerarsi fondamenti giuridici per la realizzazione di un sistema di giustizia a misura di bambini/e e adolescenti, che garantisca diritti fondamentali quali il diritto all'ascolto, ad essere informato/a, a partecipare e a poter designare un legale rappresentante<sup>14</sup>.

11 Gruppo CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, <http://gruppoCRC.net/La-CRC>.

12 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale Strasburgo, 20 aprile 1959, <http://conventions.coe.int/treaty/ita/Treaties/Html/030.htm>

13 Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino, [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice\\_IT.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_IT.pdf)

14 Per approfondimenti cfr: *Per una giustizia a misura di bambino. La visione di Save the Children*, <http://www.claimyourrights.it/files/policy.pdf>.

Nel 2000, per rendere ancora più forte la tutela internazionale nei confronti dei bambini, le bambine e gli adolescenti contro abusi sessuali online, e per garantire l'effettiva applicazione dei loro diritti, l'Assemblea Generale della Nazioni Unite ha adottato il **Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori**, ratificato in Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46.

A dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del Protocollo Opzionale, l'Italia ha ratificato con la legge 1° ottobre 2012 la **Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali** (c.d. "**Convenzione di Lanzarote**"). Attraverso la ratifica della Convenzione, l'Italia ha rafforzato il proprio sistema di protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale online e si è adeguata alla legislazione di altri Paesi europei. Sottoscrivendo la Convenzione di Lanzarote, l'Italia si è impegnata a garantire la protezione delle vittime minorenni dai rischi derivanti dall'impatto potenzialmente traumatico con il sistema giudiziario (artt. 17, 30 e 3115), in linea con la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>15</sup>. Tra le novità più importanti apportate dalla Lanzarote, segnaliamo:

- L'introduzione di due nuovi delitti come l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni;
- Pene più severe per i delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minorenni;
- Il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale a danno di minorenni;
- L'inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile;
- L'impossibilità di dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, nel caso di commissione di delitti contro i minorenni<sup>16</sup>;
- Accrescimento delle garanzie delle vittime e/o dei testimoni minorenni: la disciplina di ratifica della Convenzione di Lanzarote, infatti, oltre a prevedere nuove fattispecie di reato, sembra rispondere più efficacemente sia alle esigenze investigative sia alla tutela dei bambini/e e degli adolescenti coinvolti nei procedimenti concernenti forme di abuso sessuale. A tal riguardo, un ruolo centrale assume "l'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal PM" per l'ascolto della persona minorenni in fase d'indagine<sup>17</sup>.

15  
*L'ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote* in *Processo Penale e Giustizia* anno III, n. 2-2013, Vera Cuzzocrea.

16  
Comunicato Stampa, Save the Children Italia - 19 settembre 2012, disponibili a questo link: [http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id\\_pres=512](http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_pres=512)

17  
Vera Cuzzocrea, *L'ascolto protetto delle persone minorenni...* cit.

## LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Queste norme internazionali vanno a rafforzare e integrare la **legislazione nazionale** relativa all'abuso sessuale sui minorenni che si compone di leggi e articoli del Codice penale poste a salvaguardia della persona di minore età. I provvedimenti più significativi sono:

- **Legge 66/1996** "Norme contro la violenza sessuale", che ha come obiettivo la tutela dell'integrità fisica e psichica dei soggetti esposti a violenze sessuali, apportando diverse modifiche al Codice Penale (art. 609) e inserendo alcune norme procedurali a tutela del minorenne vittima di reato sessuale;
- **Legge 3 agosto 1998 n. 269** "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che ha introdotto importanti novità per consentire alle FFOO e alla Magistratura un contrasto più efficace del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minorenni;
- **Legge del 6 febbraio 2006, n. 38** "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che ha introdotto ulteriori modifiche alla Legge 269/98 e che ha istituito il Centro per il Contrasto della Pedopornografia sulla Rete Internet – CNCPO (presso il Ministero dell'Interno) e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile (presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- **Legge del 1 ottobre 2012, n. 172** di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
- **Decreto Legge di Attuazione della direttiva 2011/93/UE** relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minorenni e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI<sup>18</sup>.

18

Per un approfondimento in merito alla Legislazione Italiana relativa all'abuso sessuale sulle persone di minore età, è possibile fare riferimento alla pubblicazione "Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico- pratici per gli operatori", (pag.11), realizzata nell'ambito del Progetto DICAM I da Save the Children Italia Onlus, Centro per il Contrasto della Pedopornografia su Internet - Polizia Postale e delle Comunicazione (CNCPO), Osservatorio sulla Pedofilia e sulla Pornografia Minorile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e Coordinamento dei Centri contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia - CISMAL. La pubblicazione è disponibile online: [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_pubblicazioni/img199\\_b.pdf](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img199_b.pdf).

## DIZIONARIO DI TERMINI UTILI<sup>19</sup>

### **Abuso sessuale su bambini/e e adolescenti**

Coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente adulto in attività sessuali, anche non caratterizzate da violenza esplicita (Cismai, 2001).

Gli abusi sessuali sui minorenni comprendono un ampio spettro di reati sessuali in cui i minori di 18 anni sono considerati vittime (v. maggiore età sessuale). La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007) offre, nell'Articolo 18, una definizione dell'abuso sessuale sui minorenni:

- a) compiere attività sessuali con una persona di minore età che, secondo quanto stabilito dalle leggi locali, non ha raggiunto l'età legale per compiere tali attività;
- b) compiere attività sessuali con un minore laddove:
  - tali attività avvengano con metodi coercitivi, con l'uso della forza o minacce;
  - la violenza avvenga "abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di influenza sul bambino/a, inclusi i casi in cui ciò avvenga in famiglia";
  - l'abuso avvenga qualora il minore si trovi in una situazione particolarmente vulnerabile, a causa di disabilità mentali o fisiche o in una situazione di dipendenza.

### **Abuso sessuale online**

Coinvolgimento di una persona di minore età in attività sessuali tramite gli strumenti offerti dalle Nuove Tecnologie.

L'abuso sessuale online comprende:

- attività compiute nell'ambito di un abuso sessuale offline fotografate o riprese e diffuse in rete;
- produrre, distribuire, scaricare e visualizzare materiale che riguarda violenze sessuali su minorenni (immagini e video);
- inviare richieste online a bambini/e e ragazzi/e affinché realizzino loro stessi il materiale;
- coinvolgerli in chat a sfondo sessuale o altre attività sessuali online o organizzare un incontro nella vita reale per perseguire uno scopo sessuale, (v. Adescamento online o *Grooming*);
- favorire o agevolare ciascuna delle attività descritte.

19

Sono termini e definizioni non sempre presenti nel testo delle Procedure operative, ma comunque utili per arricchire il linguaggio e poter meglio comprendere i complessi fenomeni di riferimento. Parte delle definizioni presenti nel Glossario sono state estrapolate dalla pubblicazione *Comportamenti online e violenze sessuali sui minori; Risultati dei focus group*. Kolpakova, O. (Ed) (2012), Consiglio degli Stati del Mar Baltico, Stoccolma: ROBERT project.



## Abusanti sessuali online

Attualmente non vi sono in letteratura criteri diagnostici univoci che consentono di descrivere esaustivamente le caratteristiche tipiche degli abusanti sessuali online. Più frequentemente questi soggetti: a) cercano e scaricano immagini/video pedopornografici e materiale che riguarda abusi sessuali su minorenni; b) scambiano, comprano o vendono tali immagini con altri utenti della rete; c) producono immagini pornografiche o di abuso su bambini/e e adolescenti, anche modificando immagini esistenti; d) partecipano all'adescamento di minorenni (Quayle 2008).

Elliott e Beech (2009) hanno individuato le seguenti tipologie di abusanti:

- a) abusanti occasionali, che agiscono spinti da impulsività, e adottano questo comportamento sporadicamente, in quanto parte di un interesse più ampio verso la pornografia, che potrebbe non essere legato a un interesse sessuale specifico per i minorenni;
- b) abusanti solo di fantasia, che comprendono chi accede/scambia immagini per alimentare un proprio interesse sessuale verso i minorenni;
- c) abusanti reali, che utilizzano le NT in quanto parte di un'ampia gamma di molestie sessuali con o senza contatto, inclusi pedopornografia e adescamento di minorenni online per ottenere un incontro sessuale offline;
- d) abusanti ai fini di sfruttamento commerciale, cioè criminali che producono e commerciano materiale pedopornografico a scopo di lucro.

## Adescamento online o *Grooming*

Il *Grooming* (dall'inglese *to groom* che significa prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli abusanti adulti utilizzano sul web per convincere la potenziale vittima a superare le proprie resistenze, così da ottenere il raggiungimento di un incontro sessuale offline.

Grazie alla facilità di accesso alla rete attraverso dispositivi mobili da parte di giovani e giovanissimi utenti, il rischio di contatti con abusanti (spesso adulti) è molto alto.

L'adescamento avviene attraverso alcuni passaggi "strategici":

- (1) **Contatto:** l'adescatore mette in atto comportamenti online nel tentativo di un primo approccio amicale con un minorenne (es. un commento gentile a una foto postata sul profilo di un Social Network);
- (2) **Fiducia:** se riceve un riscontro positivo al primo contatto, l'adescatore cerca di raccogliere informazioni sulla *privacy* del minorenne ("hai il PC in cameretta o in sala?"), tenta di conquistarne la fiducia attraverso la condivisione di interessi comuni (che può aver appreso semplicemente leggendo quanto diffuso dal minorenne stesso online sul suo profilo di Social Network o blog personali, ecc.), propone argomenti inerenti la sessualità e, infine, richiede e invia foto/video personali e/o di natura sessuale;



(3) **Esclusività:** la relazione tra adescatore e minorenne si consolida gradualmente e può variare da qualche ora a diversi mesi. L'età del minorenne coinvolto e la capacità dell'adescatore di alternare complimenti a richieste di ulteriori confidenze sessuali, determinano la durata di queste fasi "iniziali". Non è insolito che l'abusante chieda alla vittima di tenere segreti i loro contatti e la natura sessuale della loro relazione. Attraverso lo scambio di foto e filmati intimi l'adescatore accumula materiale, che da una parte alimenta la sua perversione e dall'altra costituisce un mezzo per minacciare la vittima, ponendola sotto il suo totale controllo.

Spesso gli abusanti fingono di essere tardo adolescenti o coetanei delle vittime prescelte, il minorenne quindi potrebbe ignorare che sta chattando con un adulto. Talvolta invece, il minorenne è consapevole della differenza di età con il suo interlocutore, ma la comunicazione virtuale facilita la perdita di molti freni inibitori, la condivisione di confidenze e informazioni intime e la disponibilità a raccontare le proprie fantasie, anche erotiche.

Nell'ottobre 2012 nel Codice penale italiano è stato introdotto il reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies) con una specifica rispetto alla possibilità di perseguire legalmente l'adescamento attraverso le Nuove Tecnologie: quindi le attività compiute online tra un adulto e un minorenne di anni 16 che prevedano interazioni sessuali spontanee o coatte costituiscono un reato.



## **Contenuti autoprodotti**


Ci si riferisce ad immagini/video creati e immessi in rete dai minorenni. In alcuni casi, le immagini sono il frutto dell'opera di convincimento messa in atto da un abusante online; all'interno di un rapporto di fiducia, il minorenne produce e invia immagini di nudo o di atti sessuali compiuti su se stesso. In altri casi l'abusante promette e elargisce piccoli compensi (ricariche telefoniche, piccole somme di denaro, oggetti, crediti online, ecc.) in cambio di immagini e/o video. Questo materiale può essere usato per convincere altri minorenni dell'innocuità dei contatti sessuali tra adulti e bambini/e o adolescenti. In tali circostanze, la vittima può sentirsi corresponsabile dell'abuso online perché ha accettato di inviare all'abusante le sue immagini dietro compenso (Wagner, 2008).

## **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)**

Convention on the Rights of the Child – Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991.

## **Cyberbullismo**

Detto anche "bullismo elettronico" o "bullismo in internet" è la forma assunta dal bullismo quando comportamenti violenti, prepotenze e intimidazioni tra minorenni vengono veicolati o messi in atto attraverso l'uso delle Nuove Tecnologie (dagli smartphone a tutto ciò che si può connettere a internet). Come il bullismo tradizionale, caratteristiche tipiche sono l'intenzionalità di ledere, la persistenza nel tempo



del comportamento lesivo, l'asimmetria di potere tra bullo e vittima e la natura sociale del fenomeno. Nel cyberbullismo tuttavia la portata degli esiti negativi per le vittime può essere anche molto intensa, a causa del presunto anonimato degli utenti, dell'assenza di confini spazio-temporali (il cyberbullo può colpire in qualunque luogo e qualunque ora), del potenziale amplificatorio del web nel diffondere senza controllo contenuti dannosi per la reputazione della vittima. (European Superkids Online Project, 2012).

### **Età del consenso sessuale**

In Italia l'età del consenso sessuale è fissata a 14 anni. La determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione, dato che a seconda dell'età varia anche la tipologia di reato.

In particolare se il soggetto è:

- *minore di 10 anni*, si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del Codice Penale;
- *minore di 13 anni*, il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dall'età dell'autore dei fatti;
- *tra i 13 e i 14 anni*: il consenso non è ancora considerato pienamente valido, ma esiste una causa di non punibilità nel caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti consenzientemente con un minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni;
- *tra i 14 e i 16 anni*: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il suo convivente, il tutore ovvero conviva con il minore, o che il minore gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
- *tra i 16 e i 18 anni*: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con abuso di potere relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.

### **Furto d'identità**

Appropriazione indebita delle informazioni personali di un soggetto allo scopo di commettere atti illeciti per un guadagno personale. I minorenni sono spesso poco prudenti nel proteggere password, username e credenziali di accesso a profili personali: capita quindi frequentemente che coetanei si sostituiscano o aprano profili e account a nome di altri per commettere azioni che possono configurare reati.

## **Materiale pedopornografico**

La nuova Direttiva Europea sullo sfruttamento e sull'abuso sessuale dei minorenni, definisce come materiale pedopornografico:

- a) il materiale che ritrae visivamente un minorenne in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
- b) la rappresentazione degli organi sessuali di un minorenne per scopi prevalentemente sessuali;
- c) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minorenne in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minorenne;
- d) immagini realistiche di un minorenne in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minorenne, per scopi prevalentemente sessuali.



## **Molestie online**

Le molestie online includono minacce, comportamenti ingiuriosi, e la pubblicazione online non autorizzata di immagini o video privati della vittima. Possono assumere la forma di email, messaggi istantanei sediziosi, foto e frasi pubblicate in un profilo volti a danneggiare la reputazione della persona. Le molestie possono assumere la forma di discriminazione di genere quando umiliano persone in relazione all'appartenenza a un genere e includono commenti e battute a sfondo sessuale. Questo tipo di messaggi possono essere rivolti direttamente a una persona specifica o a destinatari potenziali. Nel caso delle molestie di genere, le attenzioni sessuali indesiderate intendono esplicitamente proporre alla vittima il coinvolgimento sessuale in un ambiente virtuale e non (Barak 2005).

## **Online e offline**

Online (in linea) e Offline (non in linea) sono termini considerati convenzionalmente per indicare rispettivamente: le comunicazioni che avvengono nel mondo virtuale (la rete internet), mediate da computer, smartphone o tablet; le comunicazioni faccia a faccia, che avvengono nel mondo reale. Con il termine Online si intende anche l'insieme di tutti i contenuti disponibili o fruibili su internet.

## **Nuove Tecnologie**

Mezzi di comunicazione di massa sviluppatasi posteriormente alla nascita dell'informatica e in correlazione a essa (es. siti web, email, telefonia mobile, Social Network, videogiochi, connected tv, ecc.). Le Nuove Tecnologie, soprattutto se riferite all'utilizzo che ne fanno i giovani, sono spesso associate al problema della sicurezza; infatti, se da un lato esse offrono ampie opportunità di comunicazione, scambio e apprendimento, aprono a una realtà complessa e apparentemente priva di regole, nella quale trovano spazio contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi per lo sviluppo dei più piccoli. Bambini/e e

adolescenti, pur tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le implicazioni dei loro comportamenti online, e tale fenomeno è tanto maggiore quanto è più forte il coinvolgimento emotivo nell'utilizzo delle Nuove Tecnologie. Il rischio connesso al loro utilizzo dipende dal ruolo che questi strumenti hanno nell'economia della giornata di bambini/e e adolescenti e dal rischio che il loro uso cominci a prevalere a discapito di spazi di aggregazione concreti, di attività sociali e ricreative. Il tema del rischio associato alle Nuove Tecnologie nasce quando i giovani cominciano a soddisfare, attraverso questi strumenti, bisogni profondi che dovrebbero trovare risposta nella vita reale. Il pericolo, quindi, risiede nell'utilizzo sostitutivo anziché integrativo delle Nuove Tecnologie rispetto delle relazioni sociali e reali.



### **Pedofilia**


Si intende in generale un interesse sessuale per i minorenni in età prepuberale. La sussistenza o meno della psicopatologia negli autori di reati sessuali è controversa, nel senso che spesso chi compie reati sessuali nei confronti dei minorenni non presenta caratteristiche che soddisfano i criteri diagnostici per la pedofilia. Il DSM V inserisce la pedofilia nella sezione delle parafilie, all'interno dei disturbi sessuali, ed è caratterizzata da fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti sessualmente, che implicano attività sessuali con uno o più bambini/e prepuberi.

### **Pornografia infantile o pedopornografia**

Ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali.

Consiste in materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:

- a) un/a bambino/a reale implicato/a o coinvolto/a in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica;  
*oppure*
- b) una persona reale che sembra essere un/a bambino/a implicato/a o coinvolto/a nella suddetta condotta di cui al punto a);  
*oppure*
- c) immagini realistiche di un/a bambino/a inesistente implicato/a o coinvolto/a nella suddetta condotta.



### **Persona di minore età**

Secondo la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una persona che ha meno di 18 anni, a meno che le leggi interne di un Paese non fissino la maggiore età ad un'età differente.

### **Protocolli Opzionali**

Il termine Protocollo indica uno strumento giuridico addizionale che completa e si associa al trattato. Alla CRC (v. Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) si affiancano due Protocolli Opzionali approvati dall'Assemblea ONU

nel 2000 e ratificati dall'Italia nel 2002: il Protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardante i bambini.

## **Reputazione online**

Rappresenta la propria identità pubblica virtuale ed è una responsabilità di chi sceglie di aprire un profilo su un Social Network. In questi spazi virtuali dati, informazioni e azioni non appartengono più solo ai legittimi proprietari poiché lasciano una traccia, spesso indelebile, in rete: è dunque importante che i ragazzi/e se ne rendano conto, e che scelgano cosa mettere online con attenzione, valutandone attentamente le conseguenze immediate (come si presentano, che immagine di sé danno, quali tipi di relazioni struttureranno, come vengono percepiti dai loro amici) e future (identità in divenire di bambini/e e di adolescenti che, in casi estremi, potrebbero trovarsi a dover fare i conti con "tracce" discutibili del passato, fino al caso estremo in cui anche trovare un lavoro potrebbe essere un problema a causa di ciò che hanno pubblicato o reso noto online anni prima).

## **Sexting**

Termine di origine inglese che deriva da *sex + texting*. Consiste nell'inviare, postare e condividere messaggi di testo (sms), immagini a sfondo sessuale, attraverso cellulari con fotocamera (smartphone) o internet (Levick & Moon 2010). È un fenomeno recente, ma comune tra adolescenti, quando si trovano nella fase di scoperta della propria identità e, in particolare, della sessualità. È importante sapere che queste immagini e video rientrano nella definizione di pedopornografia o pornografia infantile: produrre questo tipo di materiale e diffonderlo in rete è un reato indipendentemente dall'età dell'autore.

## **Sfruttamento sessuale**

Forma di coercizione e violenza sessuale contro bambini/e e adolescenti che comprende: prostituzione minorile, pornografia infantile, turismo sessuale minorile e tutte le altre forme di sesso transnazionale in cui le vittime sono impegnate in attività sessuali per soddisfare bisogni fondamentali (cibo, riparo, sicurezza, istruzione) (Kane 2006). Si parla di sfruttamento quando il minorenni, in quanto persona più giovane e in una posizione asimmetrica rispetto all'adulto, viene soggiogato dall'abusante attraverso misure coercitive atte a persuaderlo (Quayle et al 2008). Lo sfruttamento sessuale a fini commerciali avviene esclusivamente per ottenere un profitto; esso può spingere alla violenza o esserne una conseguenza.

## **Vittimizzazione secondaria**

Si intende la situazione in cui le vittime subiscono traumi successivi a un abuso a causa di interventi tardivi, ripetitivi e privi di competenza a opera delle istituzioni e degli operatori coinvolti. Le conseguenze possono essere: riattivazioni del trauma, stigmatizzazioni, giudizi negativi in grado di aumentare i vissuti di sofferenza connessi all'abuso e all'esposizione mediatica indesiderata.

## **BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA**

### ***BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO***

Ainsaar M., Soo K., Strömpl J., Kolpakova O., Allegro S. *Adolescents' strategies for avoiding online sexual violence*. *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, 14, 3, 53-71, 2012.

Ainsaar, M. & Lööf, L. (Eds) (2011) *Online behaviour related to child sexual abuse: Literature report*. Council of the Baltic Sea States, Stockholm: ROBERT project

Barak, A. (2005) *Sexual harassment on the Internet*. *Social Science Computer Review*. 23, 77-92.

Bianchi D. (a cura di), *Ascoltare il minore*, Carocci, 2011.

Bronfenbrenner, U. (1979) *The Ecology of Human development: Experiments by nature and Design*, Harvard University Press. Trad. it. *Ecologia dello sviluppo umano*, Il Mulino, Bologna, 1986.

Cristoforetti M. (a cura di), *Manuale per insegnanti*, European Superkids Online Project, Save the Children Italia, 2013.

Cuzzocrea V., *L'ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote*, *Processo Penale e Giustizia*, III, 2, 2013.

Di Blasio P., (a cura di) *Tra rischio e protezione: La valutazione delle competenze parentali*, Unicopli, Milano, 2005.

Elliott, I.A. e Beech, E. (2009) *Understanding online child pornography use: Applying sexual offense theory to internet offenders*. *Aggression and Violent Behavior* 14,180-193.

IPSOS, Save the Children Italia, Adiconsum, *Sessualità e internet: I comportamenti dei teenager italiani*, 2011. [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_publicazioni/img136\\_b.pdf](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_publicazioni/img136_b.pdf).

Kane, J. (2006) *Issues and Experiences in Combating Violence Against Children, Young People and Women*. Daphne Booklets. European Commission: Directorate-General for Justice, Freedom and Security, Brussels.

Kolpakova, O. (Ed) (2012). *Online behaviour related to child sexual abuse: Focus groups' findings*. Council of the Baltic Sea States, Stockholm: ROBERT project. [http://www.childcentre.info/robert/public/Focus\\_groups\\_findings.pdf](http://www.childcentre.info/robert/public/Focus_groups_findings.pdf)

Levick, M. & C. Moon (2010). *Prosecuting sexting as child pornography: a critique*. 44 Val. U. L. Rev. 1035.

Luthar, S.S. (Ed.) (2003). *Resilience and vulnerability: Adaptation in the context of childhood adversities*. New York: Cambridge University Press.

Malacrea M., Lorenzini N., *Bambini abusati*, Cortina, Milano, 2002.

Nyman, A. (2008) *Abused Online*, BUP Elefanten and the County Council of Ostergotland. <http://www.childcentre.info/projects/internet/dbaFile15618.pdf>

Quayle, E., Allegro, S., Hutton, L, Sheath, M., Loof, L. (2014). *Rapid skill acquisition and online sexual grooming of children*. *Computers in Human Behavior*, 39, 369-375.

Quayle, E., Jonsson, L & Löf, L. (2012). *Online behaviour related to child sexual abuse: Interviews with affected young people*. Council of the Baltic Sea States, Stockholm: ROBERT project [http://www.childcentre.info/robert/public/Interviews\\_with\\_affected\\_young\\_people.pdf](http://www.childcentre.info/robert/public/Interviews_with_affected_young_people.pdf).

Quayle, E., Allegro, S., Hutton, L., Sheath, M., Löf, L.: (2012). *Online behaviour related to child sexual abuse. Creating a private space in which to offend – Interviews with online child sex offenders*. Council of the Baltic Sea States, Stockholm: ROBERT project [http://www.childcentre.info/robert/public/Interviews\\_online\\_offenders.pdf](http://www.childcentre.info/robert/public/Interviews_online_offenders.pdf)

Quayle, E. (2008) *Internet Offending*. In: D.R. Laws & W. O'Donohue (Eds.) *Sexual Deviance*. New York: Guilford Press, 439-458.

Quayle, E., Loof, L. & Palmer, T. (2008) *Child Pornography and Sexual Exploitation of Children Online*. (Series editor J. Doerk). ECPAT International, Bangkok.

Quayle, E.; Taylor, M. (2003). *Child Pornography: an Internet Crime*. Brunner –Routledge, Hove, England.

Rangone, G., Lombardi S., *Gli operatori di fronte alle sfide della rete: una ricerca sull'abuso sessuale online*. *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia* (2012) 14, 3,17-30.

Save the Children Italia, *Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*, 2011. [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_pubblicazioni/img199\\_b.pdf](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img199_b.pdf)

Save the Children Italia, Coordinamento Genitori Democratici, Adiconsum. *Educazione e Nuovi Media: Guida per genitori*, 2009. [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_pubblicazioni/img56\\_b.pdf](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img56_b.pdf)



Save the Children, *Educazione e Nuovi Media. Diritti e responsabilità verso una cittadinanza digitale. Risorse didattiche. Guida per Insegnanti*, 2009. [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_pubblicazioni/img34\\_b.pdf](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img34_b.pdf)

Seto, M. C. (2009) *Pedophilia*. *Annual Review of Clinical Psychology*, 5, 391-407.

Soavi, G., *Le vittime di abuso sessuale online: percorsi di presa in carico*, *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia* (2012), 14, 3, 31-51.

Soavi G., Allegro, S. *L'abuso sessuale online: tra passi di intervento consolidate e nuove sfide*, *Maltrattamento e abuso all'infanzia* (2012), 14, 3, 7-16.

Svedin C.G., Back C. (2003). *Why didn't they tell us – On sexual abuse in child pornography*. Save the Children Sweden, Stockholm.

Sweedish Children's Welfare Foundation (Ed) (2006). *Children and young persons with abusive and violent experiences connected to cyberspace- Challenges for research, rehabilitation, prevention and protection*. Stockholm, Sweden. <http://www.childcentre.info/projects/internet/dbaFile15616.pdf>

Wagner, K. (2008) *Alexandramannen. En berättelse om vår tids största näts-exhärva*. Ljubljana, Malmö: Förlag AB Weinco.

Wolak, J., Finkelhor, D., Kimberly, J., Mitchell, K.J. (2008) *Online "predators" and their victims: myths, realities, and implications for prevention and treatment*. *American Psychologist*, 63,2, 112-128.

Wolak, J., Finkelhor, D., & Mitchell, K. J. (2004) *Internet-initiated sex crimes against minors: Implications for prevention based on findings from a national study*. *Journal of Adolescent Health*, 35, 424.e11–424.e20.

Ybarra, M. L., *Internet Solutions for Kids* (2008) Inc., *Online "Predators" and Their Victims Myths, Realities, and Implications for Prevention and Treatment in American Psychologist*.

Ybarra, M.L. and Mitchell, K.J. (2005). *Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A National Survey*. *CyberPsychology & Behavior*, 8(5), 473-486

## **SITOGRAFIA**

CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia **<http://www.cismai.org>**

CNCPO - Centro Nazionale per il Contrasto della Pedo-Pornografia su Internet **[http://www.poliziadistato.it/articolo/455-Centro Giovani Online](http://www.poliziadistato.it/articolo/455-Centro%20Giovani%20Online)** **[www.sicurinrete.it](http://www.sicurinrete.it)**

ENACSO - European NGO Alliance for Child Safety Online  
**<http://www.enacso.eu/>**

Gruppo di Lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, **[www.gruppocrc.net](http://www.gruppocrc.net)**

Osservatorio sulla Pedofilia e sulla Pornografia Minorile - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità  
**<http://www.osservatoriopedofilia.gov.it>**

ROBERT Project - Risktaking Online Behaviour Empowerment through Research and Training  
**[http://www.childcentre.info/robert/Save the Children Italia Onlus](http://www.childcentre.info/robert/Save%20the%20Children%20Italia%20Onlus)**, **[www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)**

SUPERKIDS - Empowering children to safe behavior online – Strumenti e-learning per la scuola  
**<http://www.sicurinrete.it/superkids/>**

## LE VITTIME

L'abuso sessuale online assume aspetti molto diversi, a seconda del ruolo ricoperto dalle vittime: l'interazione sessuale tra un adulto abusante e un minorenne può essere caratterizzata da completa passività della vittima, come nei casi di abuso ripreso e documentato con foto e video diffusi poi in rete, o essere invece contraddistinto da una certa **proattività** della vittima, che appare consenziente, come nei casi di adescamento e *cybersex*.

Il ruolo ricoperto dal minorenne nell'interazione sessuale può essere ricondotto a fattori predisponenti quali l'età, il tipo di relazione con l'abusante, le condizioni psicofisiche e sociali specifiche. Si tratta di elementi che, sommati a variabili scatenanti come la natura dei servizi web (che facilitano una rapida e semplice diffusione delle immagini), e all'effetto di pressioni e manipolazioni psicologiche, possono aumentare il rischio di vittimizazioni.

Le vittime di abuso sessuale online possono essere coinvolte in:

- **Abuso sessuale fotografato e/o ripreso e immesso in rete**, condiviso e scambiato online attraverso circuiti di *file/video sharing* con altri utenti del web. In questi casi siamo di fronte a vittime che non contribuiscono in alcun modo a mettersi in situazioni di rischio: spesso inconsapevoli di quello che sta loro accadendo, in virtù della loro età e della condizione di vulnerabilità e asimmetria rispetto all'adulto difficilmente riescono a sottrarsi all'abuso sessuale e sperimentano gravi vissuti traumatici.
- **Abuso tecno-mediato**, che consiste in varie forme di sollecitazione sessuale online messe in atto da un adulto nei confronti di bambini/e e adolescenti, spesso allo scopo di indurli/e a compiere atti sessuali documentati con foto e video. Il materiale, prodotto a volte grazie a raggiri e promesse, può essere condiviso in rete, e diventare uno strumento utile a diversi scopi: convincere il minorenne ad accettare un incontro sessuale offline oppure fare in modo che, a incontro avvenuto, la vittima non riveli l'accaduto chiedendo aiuto. A volte accade che il soggetto sia ricompensato con vantaggi<sup>1</sup> di tipo economico o materiale, che possono confluire in forme di prostituzione minorile. In tutti questi casi, il minorenne può assumere un ruolo attivo e partecipante. La protezione fisica e psicologica delle vittime va sempre e comunque attentamente valutata, poiché si tratta di soggetti in età evolutiva che non hanno raggiunto una maturità affettiva e relazionale e pertanto spesso non possiedono una totale consapevolezza dei rischi che corrono.



Quando le vittime non sono sottoposte fin dall'inizio a violenza o minaccia (soprattutto nei casi di pre-adolescenti e adolescenti) sembrano acconsentire alle richieste dell'abusante: pertanto può essere più difficile, per gli operatori, i genitori e i coetanei sviluppare forme di ascolto e di accoglienza empatica. Il mancato riconoscimento della condizione di vittima può suscitare infatti reazioni e sentimenti ambivalenti negli adulti e, allo stesso tempo, diminuisce nella vittima la motivazione a una richiesta di aiuto esplicita al mondo adulto.

<sup>1</sup> Ad esempio: ricariche telefoniche, connettività gratuita, regali materiali e crediti per giochi online.

## LE FORME DELL'ABUSO SESSUALE ONLINE

L'abuso sessuale online assume diverse caratteristiche, connesse alle modalità attraverso le quali si sviluppa l'interazione con soggetti potenziali abusanti, adulti o minorenni, e all'utilizzo delle tecnologie. Il fenomeno può essere declinato in quattro fondamentali tipi:

- **Adescamento** (*grooming*): la legge 172/2012 (legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote) introduce in Italia, con l'art. 609 *undicies* del c.p., il reato di adescamento definendolo come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minorenne ( $\leq$  di anni 16) attraverso espedienti, promesse o minacce, anche mediante l'utilizzo della rete o di altri mezzi di comunicazione, al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo. Nei casi di adescamento l'elemento centrale è costituito dallo sviluppo graduale di un legame affettivo tecnomediatore: le interazioni sessuali si intrecciano a una relazione in cui la vittima coglie aspetti affettivi, mentre le immagini e gli atti suggeriti dall'abusante possono diventare pegni d'amore. Il tenore delle comunicazioni e le azioni proposte hanno carattere di pericolosità poiché costituiscono sollecitazioni sessuali troppo precoci e preparano la strada a eventuali incontri reali. Non è raro che, nel processo di adescamento, l'abusante invii al minorenne immagini di pornografia e/o pedopornografia, per aumentarne la familiarità con la sessualità e tentare di "normalizzare" le relazioni sessuali tra adulti e minorenne. Si parla di *sex ransom* quando l'interazione tra adulto e minorenne, dopo una prima fase di costruzione di un rapporto di fiducia, sfocia in minacce di diffusione online delle immagini scambiate oppure in forme di ricatto per estorcere altre immagini o azioni sessuali più spinte. In questi casi, il potenziale dannoso dell'interazione tecnomediatore aumenta notevolmente. Le immagini sessuali delle vittime possono anche divenire fonte di profitto per l'abusante, ed elemento di scambio e accredito in circuiti di pedofili.
- **Cybersex tra adulto e minorenne**: forma di sesso online in cui si partecipa ad attività sessuali simultaneamente di fronte a una webcam connessa al computer. In questo modo i partecipanti possono vedere il partner sullo schermo e possono loro stessi mostrarsi all'altro. All'interno delle dinamiche dell'adescamento, possono esserci fasi in cui l'interazione tra abusante e minorenne è incentrata su attività sessuali, attraverso atti di autoerotismo, da una o entrambe le parti dello schermo. Tale passaggio è in genere finalizzato a vincere le resistenze del minorenne a compiere atti sessuali online, eventualmente anche ad accettare un incontro offline.
- **Sexting** (*sex+texting*): con questo termine si indica lo scambio fra minorenni di messaggi sessualmente espliciti, con foto e video che mostrano nudità e atti di autoerotismo. Per gli adolescenti flirtare online è una modalità di interazione sociale, di comunicazione eccitante e divertente. Il *sexting* si verifica per lo più all'interno di relazioni sentimentali tra adolescenti, durante la fase del corteggiamento, oppure tra amici come forma di gioco e scherzo o in momenti di particolare vicinanza emotiva. Tale scambio diventa problematico quando la persona si sente forzata a parteciparvi o se le immagini vengono condivise

## LE FORME DELL'ABUSO SESSUALE ONLINE

sul web. Infatti c'è una differenza evidente nelle conseguenze per i minorenni coinvolti, se il *sexting* avviene all'interno di una sperimentazione sessuale consensuale tra coetanei, tipica della fase di crescita, o se invece ad esso si associano elementi di prevaricazione da parte di terzi. Il fenomeno del *sexting* si collega spesso a quello del cyber bullismo, foto, video e chat a contenuto sessuale scambiate tra coetanei possono essere utilizzate a scopo di ricatto o estorsione (ad esempio, un fidanzato che vuole vendicarsi o un cyberbullo che accede alle immagini e le utilizza per danneggiare chi vi è ritratto, minacciando di renderle note e/o diffonderle attraverso il web, o altri canali di comunicazione utilizzati dagli adolescenti come Whatsapp o Facebook).



Il nostro codice considera imputabile la persona minorenni che abbia compiuto i quattordici anni. Questo vuol dire che non possono essere adottate nei confronti di una persona che abbia un'età inferiore misure penali che implicino un addebito di responsabilità.

- **Abuso sessuale foto-video documentato:** è così definito un abuso sessuale su una persona di minore età, che sia commesso e successivamente immesso in rete, allo scopo di accreditarsi in circuiti pedofili o ai fini di scambio e/o lucro. Può accadere ad esempio con bambini/e piccoli/e, di cui l'abusante può avere disponibilità (ad es. in ambito intra-familiare), e che spesso non sono consapevoli di essere ripresi/e o fotografati/e.

## I FATTORI DI RISCHIO

I fattori che accrescono la vulnerabilità al maltrattamento sui minorenni sono indicati come “fattori di rischio” e quelli che invece ne diminuiscono la probabilità come “fattori di protezione”.

Il principale fattore di rischio nell’abuso sessuale, anche online, risiede sempre nell’incontro con un soggetto abusante, ma non è possibile né farne una precoce valutazione predittiva, né spiegare in base a un singolo fattore perché alcuni bambini/e o adolescenti diventino più facilmente di altri vittime di abuso sessuale.

Per meglio orientare gli interventi di protezione, è quindi necessario analizzare le complesse interazioni di tutti gli elementi, connessi all’utilizzo delle Nuove Tecnologie o legati alla sfera personale, familiare o sociale, che possono aggravare gli aspetti di vulnerabilità o invece rappresentare risorse protettive. Tutto questo è necessario per poter rilevare e valutare la potenziale pericolosità di una situazione.

E’ importante sottolineare che i fattori di rischio non autorizzano di per sé, nel momento in cui vengono individuati, una diagnosi certa di maltrattamento sui minorenni, ma sollecitano piuttosto a intraprendere un percorso di approfondimento, attraverso l’attivazione di specifici processi di tutela (OMS, 2006).

### FATTORI E COMPORTAMENTI A RISCHIO

#### Fattori individuali

Attraverso l’uso delle Nuove Tecnologie, bambini/e e adolescenti possono manifestare comportamenti che si configurano come a rischio: si tratta di “campanelli di allarme” che potrebbero rappresentare segnali di un disagio transitorio, legato a una fase tipica dell’età evolutiva, oppure essere dovuti a vittimizzazioni derivanti da maltrattamenti. Tra i fattori di rischio individuali, è importante esplorare l’età e la presenza/assenza di aree di fragilità, specifiche e aspecifiche. L’assunzione di comportamenti a rischio online aumenta la probabilità di vivere esperienze negative e facilita l’utilizzo inappropriato delle proprie informazioni personali da parte di terzi. I comportamenti di bambini/e e adolescenti legati a un utilizzo inadeguato della rete, non sono necessariamente determinati da situazioni di fragilità personale, quanto dettati da inesperienza, immaturità e impulsività.

#### Fattori socio-familiari

All’interno del contesto socio-familiare è utile esplorare la dimensione relazionale tra i diversi componenti familiari, il funzionamento della coppia genitoriale, le caratteristiche individuali dei genitori, l’utilizzo delle tecnologie nell’ambiente familiare (competenze tecniche, modalità di utilizzo, significati associati), tenendo conto anche delle diverse età dei figli. Tutti questi aspetti non sono connessi direttamente alla possibilità di un abuso sessuale online, anche se in alcuni casi possono

#### PRINCIPALI FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO<sup>1</sup>

- Storie di abusi fisici o sessuali e con esiti psicopatologici;
- Incertezze sulla propria identità sessuale, dove la rete diventa uno spazio di ricerca di informazioni e contatti per esplorare, protetti dall’anonimato, orientamenti sessuali stigmatizzati;
- Comportamenti devianti e esternalizzati;
- Storie di vittimizzazioni subite in ambiente scolastico (bullismo e cyberbullismo);
- Desiderio di visibilità nel mondo dei coetanei e di conferme alla propria autostima, talora con la creazione di una rappresentazione falsata di sé;
- Insoddisfazione rispetto al proprio aspetto fisico;
- Basso livello di soddisfazione scolastica;

<sup>1</sup> Ybarra & Mitchell, 2005; Wolak, Mytchell & Finkelhor, 2004, 2008.

## I FATTORI DI RISCHIO

- Bassa autostima;
- Assunzione di droghe;
- Difficoltà nei rapporti interpersonali;
- Mancanza di relazioni interpersonali significative;
- Isolamento sociale;
- Difficoltà nelle relazioni familiari.

### PRINCIPALI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI DI RISCHIO NELL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

- Cambiamenti repentini del comportamento e dell'umore a casa e/o a scuola, con particolare riferimento all'utilizzo di internet (es. aumento della quantità di tempo trascorso online o ad aggiornare il proprio profilo su un Social Network);
- Comunicare dati e informazioni personali online (es. nome, nickname, abitudini e contesti di vita, segreti);
- Chattare su tematiche sessuali con sconosciuti (confidando fantasie, abitudini e preferenze sessuali o prendendo parte a sessioni di cybersex);
- Produrre e inviare immagini sessualizzate, che ritraggono se stessi/e o i propri amici;
- Partecipare con sconosciuti a riprese video a contenuto sessuale attraverso webcam (materiale suscettibile di essere scaricato e registrato e, quindi, ulteriormente diffuso);
- Accettare appuntamenti offline con sconosciuti, senza essere accompagnati;
- Distribuire immagini sessualizzate, posare in webcam o accettare appuntamenti offline dietro compenso (fino a configurare condotte di prostituzione). (Nyman, 2008)

### FATTORI DI RISCHIO FAMILIARI

#### **Fattori di rischio connessi alla dimensione RELAZIONALE FAMILIARE**

- Difficoltà relazionali legate a fasi critiche del ciclo di vita (separazioni, lutti, malattie ecc...);
- Comunicazioni disfunzionali;
- Minimizzazione o scarsa attenzione per le caratteristiche specifiche del rapporto tra giovani e mondo virtuale e in particolare per i pericoli della rete;
- Scarsa partecipazione ai diversi contesti di vita e vissuti dei figli, comprese le attività e le relazioni sviluppate e/o mantenute online.

#### **Fattori di rischio connessi al COMPORTAMENTO DISFUNZIONALE e/o PREGIUDIZIEVOLE dei GENITORI**

- Gestione inadeguata del sistema di regole familiari da parte dei genitori;
- Modelli educativi disfunzionali;
- Trascuratezza;
- Maltrattamento fisico e psicologico;
- Abuso sessuale.

#### **Fattori di rischio specifici connessi a caratteristiche personali e a comportamenti dei GENITORI nell'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE:**

- Accentuato divario nella cultura digitale fra genitori e figli (digital divide);
- Mancanza di condivisione tra genitori e figli/e delle modalità di utilizzo della rete;
- Utilizzo delle tecnologie da parte dei genitori per la produzione, lo scambio e il commercio di materiale pedopornografico.

## I FATTORI PROTETTIVI E LA RESILIENZA

### FATTORI PROTETTIVI E RESILIENZA

Oltre a fattori di rischio, che accrescono la vulnerabilità dei bambini/e, esistono fattori che possono rappresentare invece elementi protettivi.

Fattori protettivi, come le risorse individuali, familiari e sociali sono capaci di attenuare le reazioni negative a un evento traumatico, controbilanciando l'effetto dei fattori di rischio. Si parla in questi casi di fattori di *resilienza*, termine con cui si definisce la possibilità di reagire in modo positivo a eventi traumatici, attraverso processi adattivi nei confronti dell'ambiente, resistendo agli "urti", e fronteggiare così le difficoltà legate allo stress. In termini più tecnici, la resilienza è la capacità di adattamento, di flessibilità, di resistenza allo stress, all'ansia e alle avversità e rappresenta "la manifestazione di un adattamento positivo, nonostante condizioni esistenziali avverse" (Luthar, 2003).

Nello schema sono riportati alcuni fattori protettivi familiari (o di *resilienza*) che, quando emerge un abuso, contribuiscono ad attivare risorse adeguate a fronteggiare la situazione di crisi, riducendone i danni.

FATTORI PROTETTIVI FAMILIARI	RISORSE ATTIVATE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buona comunicazione e risposte adeguate ai bisogni e alle caratteristiche dei figli;</li> <li>• Coesione familiare;</li> <li>• Calore familiare;</li> <li>• Relazione genitoriale attenta alle esigenze emotive dei figli e ai loro contesti esterni, con uno stile educativo adeguato alle varie tappe evolutive dei figli;</li> <li>• Capacità di accogliere e ascoltare le difficoltà dei figli;</li> <li>• Capacità di protezione e guida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La sensibilità dei familiari nell'affrontare i vissuti del minore conseguenti all'abuso online subito;</li> <li>• La capacità di comprendere la portata e l'incidenza psicologica di un'esperienza di abuso realizzata attraverso le Nuove Tecnologie;</li> <li>• La disponibilità alla cooperazione dei genitori, tra loro e con i servizi, per la creazione di un'alleanza che salvaguardi l'interesse del figlio/a.</li> </ul>

### Ulteriori fattori protettivi specifici nella gestione familiare di internet:

- La capacità degli adulti di rappresentare dei riferimenti educativi per i ragazzi/e nella gestione delle relazioni del mondo virtuale (es. discutere con loro dei rischi della rete);
- Utilizzo adeguato delle Nuove Tecnologie da parte degli adulti, che possa essere un modello per i figli;
- La condivisione con i figli di regole per l'utilizzo delle Nuove Tecnologie (es. cosa postare e cosa no);
- La capacità di offrire un'educazione sessuale e sentimentale ai figli, che li renda sicuri affettivamente e sessualmente consapevoli, e permetta quindi loro di riconoscere precocemente le situazioni di rischio, anche online;
- La capacità di mettersi in discussione come adulti e colmare il gap generazionale tecnologico tra figli e genitori (es. informarsi, farsi spiegare dai propri figli come aprire un profilo Facebook/Whatsapp);
- Aiutare i figli a prendere il meglio della rete, ad es. segnalando loro siti e modalità costruttive di utilizzo, o aiutandoli a trovare interessi al di fuori della rete, promuovendo così un utilizzo di internet integrativo anziché sostitutivo del rapporto sociali reali (Save the Children Italia, 2014).



## LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI E IL CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SULLA RETE INTERNET (CNCPO)

### ATTIVITÀ E FUNZIONE DEL CNCPO

La legge 38/2006 ha previsto l'istituzione del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete internet (CNCPO), presso il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni. Le principali **aree di competenza e attività** del CNCPO sono:

- coordinamento delle indagini relative a crimini collegati alla produzione, commercializzazione, divulgazione o detenzione di immagini di pornografia minorile (artt. 600 ter e quater, 600 quinquies, 609 undicies c.p.), nonché relative ad altri reati e fenomeni di rischio per i minorenni connessi all'utilizzo delle Nuove Tecnologie;
- analisi delle immagini pedopornografiche;
- monitoraggio della rete, con la collaborazione dei Compartimenti di Polizia Postale diffusi su tutto il territorio nazionale;
- analisi criminologica.

Il CNCPO interagisce direttamente con gli *Internet Service Provider*, ai quali fornisce una *black list* dei siti pedopornografici rilevati, al fine di inibirne l'accesso dal territorio italiano.

L'individuazione di siti web che contengono pornografia minorile è svolta anche grazie alle segnalazioni degli stessi *Internet Service Provider*, delle associazioni di tutela dell'infanzia e dei cittadini che possono utilizzare una piattaforma di segnalazione online ([www.commissariatodips.it](http://www.commissariatodips.it)).

### LE ATTIVITA' DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Le indagini avviate d'iniziativa da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni partono principalmente dal **monitoraggio della rete** su servizi internet tipo *forum*, Social Network, chat o servizi di file sharing.

L'attività investigativa si focalizza sull'**identificazione dei responsabili di reati** di produzione, commercializzazione, divulgazione o detenzione di immagini di pornografia minorile (artt. 600 ter e quater c.p.), nonché di adescamento online (609 undicies), e si occupa parallelamente dell'**identificazione dei minorenni abusati**. L'attività viene svolta in stretto accordo con il Pubblico Ministero (PM) titolare dell'indagine. In ogni caso di indagine è fondamentale pianificare le attività, in modo da assicurare la massima protezione delle vittime, identificate o identificabili, ricorrendo altresì ai canali di cooperazione internazionale di polizia.

### GLI STRUMENTI INVESTIGATIVI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Gli strumenti investigativi di maggiore rilievo a disposizione della Polizia Postale per reprimere questi reati sono rappresentati da:

- **attività sottocopertura**, realizzata da personale specializzato in possesso non solo di adeguati strumenti tecnici di intervento ma anche di una conoscenza approfondita dei comportamenti dei pedofili, con particolare riguardo alle modalità relazionali, agli strumenti e alle forme di linguaggio utilizzate nei rapporti con le potenziali vittime. L'esclusività della Polizia Postale e delle Comunicazioni, determinata dalla legge in materia di indagini sottocopertura (art. 14 legge 269 del 1998), permette una più efficace attività di coordinamento operativo e di raccordo investigativo con il CNCPO;

## LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI E IL CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SULLA RETE INTERNET (CNCPO)

- **ritardato arresto o sequestro**, la legge 269/98 prevede che l'AG possa, con decreto motivato, ritardare l'emissione o l'esecuzione di un provvedimento di cattura, arresto e sequestro, quando sia necessario per acquisire elementi probatori rilevanti, ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti di cui agli artt 600 bis I comma, 600 ter I, II, III, 600 quinquies del c.p.. Con il ritardato sequestro, la normativa consente di poter seguire il materiale pedo-pornografico senza bloccarlo subito. Attraverso opportuni accertamenti, esso consente una percezione più completa delle modalità di utilizzo del materiale del soggetto e del suo spessore
- **intercettazione telefoniche e telematiche**, il fine dell'attività è quello di acquisire in tempo reale i flussi dei dati scambiati dall'utente intercettato con altri utenti o con diversi server interessati, rendendo quindi fruibili e interpretabili i dati raccolti sia agli investigatori che all'AG;
- **acquisto simulato di materiale pedopornografico**, permette di rilevare l'effettiva tipologia di materiale venduto e di poter acquisire elementi investigativi relativi alla quantità e qualità del materiale a disposizione del soggetto. I canali prescelti per la spedizione o consegna del materiale illecito, nonché le modalità di pagamento, danno la possibilità all'investigatore di identificare i beneficiari delle somme;
- **analisi delle tracce telematiche**, consente di acquisire informazioni riguardo l'attività svolta da un determinato IP ("indirizzo telematico" che permette al dispositivo la connessione a internet e lo identifica in maniera univoca per il tempo della navigazione, permettendo inoltre ai server di registrarne le attività) e di identificare il luogo d'origine della connessione oggetto d'indagine, giungendo all'individuazione del soggetto;
- **perquisizione informatica**, durante la fase delle indagini preliminari, il PM, titolare dell'indagine, può disporre che gli ufficiali di PG procedano a eseguire perquisizioni, allo scopo di ricercare "il corpo del reato o cose pertinenti al reato". L'art. 247 comma 1bis del c.p.p. (introdotto dalla L. 18/3/2008 nr. 48 – Ratifica del trattato di Budapest sulla criminalità Informatica) permette di estendere l'attività di perquisizione a un sistema informatico o telematico, facendo in modo che durante le operazioni venga assicurata la conservazione dei dati originali e impedita la loro alterazione. La PG può, altresì, agire d'iniziativa con una perquisizione qualora ne ricorrano i presupposti (art. 352 c 1 bis CPP);
- **accertamenti urgenti e sequestro** (art.354 c.p.p.);
- **ispezioni a sistemi informatici** (art.244 c.p.p.).

### IDENTIFICAZIONE DELLA VITTIMA

Gli operatori di PG si focalizzano sulle identità virtuali utilizzate dai minorenni e dagli abusanti (email, username, nickname, ecc.), e su dettagli presenti nel materiale pedopornografico, acquisito nella fase d'indagine, allo scopo di identificare la vittima degli abusi sessuali.

Alcune immagini e video contengono elementi che a volte permettono di giungere all'identificazione del minorenne: indumenti indossati, oggetti presenti all'interno della stanza, marchi o loghi di strutture alberghiere, ecc. Inoltre le immagini digitali possono presentare alcune informazioni (dette "metadati"), che possono fornire indicazioni utili alle indagini, tra cui la marca e il modello dello strumento utilizzato per le riprese, il nome del proprietario, sino alle coordinate GPS dove l'immagine o video sono stati realizzati.

Mentre lo studio delle identità virtuali permette di ottenere risultati positivi riguardo l'identificazione degli abusanti, l'analisi delle immagini e video raramente arriva ad accertare l'identità della vittima: questo risultato è comunque favorito dalla possibilità di inserire e consultare il materiale presente nella banca dati delle immagini pedopornografiche I.C.S.E., presso il Segretariato Generale Interpol di Lione. Gli operatori del CNCPO si avvalgono inoltre del supporto del gruppo di lavoro internazionale, composto da investigatori esperti di 190 Paesi.

## LA TRACCIA DI COLLOQUIO

Di seguito sono presentate alcune proposte e indicazioni su come rilevare, nell'ambito di un colloquio con un minore in una situazione di disagio, la possibilità che il soggetto sia vittima di un abuso online.

Usando come traccia la seguente griglia è possibile raccogliere con precisione dal bambino/a o ragazzo/a una serie di informazioni sulle modalità di utilizzo della rete, utili a rilevare la presenza di una situazione problematica nel mondo virtuale. Tali informazioni consentiranno all'operatore di conoscere le modalità con cui il minore agisce e si relaziona online, comprendere i suoi livelli di competenza, consapevolezza e responsabilità nel mondo virtuale, esplorare la sua disponibilità a comunicare e trattare alcuni temi critici.

L'esplorazione di tali aree può facilitare inoltre la raccolta di informazioni in merito alla situazione di rischio in cui può trovarsi un minore e la sua relazione con un abusante, sostenendo così la formulazione di ipotesi e la raccolta di elementi utili per effettuare una tempestiva segnalazione.

Alcune **cautele** legate all'età del soggetto di minore età:



### **Bambini piccoli (0-6 anni)**

Sono vittime passive, inconsapevoli dell'abuso online subito.

In questi casi è necessario mantenere nel colloquio un atteggiamento empatico e sinceramente preoccupato, per facilitare l'emersione di casi di abuso sessuale "tradizionale" in cui possono essere state impiegate telecamere, webcam, macchine fotografiche, ecc.



### **Adolescenti/vittime attive**

È importante facilitare il racconto dell'abuso subito, affinché la vittima possa in parte recuperare il controllo della situazione.

Gli adolescenti, a volte, non sono consapevoli di essere vittime di abuso, e tendono a collocare le loro condotte online spregiudicate nell'ambito di una normale esplorazione sessuale, caratteristica dell'età. Si raccomanda quindi di evitare atteggiamenti stigmatizzanti, che potrebbero essere percepiti come mancato riconoscimento della soggettività dell'adolescente.

## **DOMANDE/STIMOLI PER FACILITARE L'EMERSIONE DI SITUAZIONI O COMPORTAMENTI A RISCHIO ONLINE IN FASE DI COLLOQUIO**

Le domande seguenti rappresentano una traccia per esplorare il mondo delle relazioni online durante un colloquio con un ragazzo o una ragazza. L'esplorazione di queste aree può aiutare i professionisti che hanno in carico preadolescenti e adolescenti a comprendere meglio significati e bisogni associati a internet, e la modalità di relazione dei ragazzi/e nell'utilizzo della rete (integrativa e armonica piuttosto che esclusiva e sostitutiva). L'esplorazione delle aree successive potrebbe portare il professionista a rilevare comportamenti a rischio online o situazioni di rischio rilevanti, che richiedano attenzione e maggiori approfondimenti.

- *Da dove ti connetti di solito? (tablet, smartphone, pc...). Con chi?*
- *Quanto passi online ogni giorno? Hai delle regole e/o limiti di orario per utilizzare internet?*
- *Quali sono le cose che fai di solito online?*
- *Usi Whatsapp o altre applicazioni simili? Per cosa e/o con chi le utilizzi?*
- *Utilizzi Skype? Per cosa lo utilizzi?*

## LA TRACCIA DI COLLOQUIO

- *Hai un profilo aperto su qualche Social Network? (Facebook, Twitter...). Quando l'hai aperto?*
- *Che impostazioni di privacy hai impostato? - oppure - Chi può vedere il tuo profilo? Che informazioni vede chi ti cerca su Google?*
- *Che contenuti condividi/posti di solito sulla bacheca? (es. video di youtube, foto/video di momenti della giornata o importanti)?*
- *Quanti amici hai sui Social Network? Chi sono? (amici, compagni, amici di amici, sconosciuti, familiari, professori)*
- *Conosci di persona tutte le persone che hai come amici sui Social Network o Whatsapp?*
- *Hai mai accettato l'amicizia di qualcuno online, che non conoscevi di persona? Com'è andata?*
- *Ti fidi delle persone che hai conosciuto su internet?*
- *Hai mai ricevuto commenti e/o apprezzamenti alle tue foto online? Anche da parte di adulti?*
- *Hai mai ricevuto messaggi, foto o video a contenuto sessuale? Da chi?*
- *Hai mai avuto richieste di parlare di sesso da qualcuno che hai conosciuto online?*
- *Ti hanno mai chiesto di inviare e/o hai inviato tue foto/video in pose trasgressive?*
- *Hai mai partecipato a foto/video di attività sessuali in cui eri presenti tu e/o altri?*
- *Hai mai fatto sesso con qualcuno via webcam?*
- *Hai mai ricevuto offerte di denaro/ricariche di cellulare/regali, in cambio di tue foto/video?*
- *Sei mai stato/a ricattato/a per una foto/un video in cui ti trovavi in una situazione intima?*
- *Hai mai ricevuto la richiesta di un incontro sessuale dal vivo da parte di qualcuno conosciuto solo online? Com'è andata?*

## GLI INTERVENTI MOTIVAZIONALI

Alcuni minorenni, soprattutto adolescenti, non hanno la percezione di essere “vittime” e affermano, a fronte dell’emersione di un abuso sessuale online, di non provare alcun disagio rispetto all’incontro o alla relazione sessuale con l’adulto abusante. Altri adolescenti descrivono addirittura la situazione semplicemente nei termini di una “esperienza”, connotata da valenze positive.

Diventa quindi prioritario lavorare sugli aspetti motivazionali, creando le condizioni per lo sviluppo di un contesto di fiducia, in cui i soggetti possano sentire che l’operatore psico-sociale e/o il terapeuta è interessato sinceramente ad ascoltare gli aspetti dell’esperienza che loro considerano importanti; è inoltre fondamentale accompagnarli gradualmente a raggiungere la consapevolezza di quanto hanno vissuto. I percorsi di lavoro possibili si sviluppano su due ambiti: interventi psico-educativi e percorsi terapeutici individuali.

### OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI PSICOEDUCATIVI

- Fornire elementi per un’educazione sessuale e sentimentale appropriata all’età del soggetto minorenne, con un’attenzione alle relazioni online (es. informazioni da condividere o meno, con riferimento alla propria “reputazione online”);
- Fornire competenze per sviluppare assertività e capacità di comunicazione. Apparentemente, l’invio di immagini trasgressive di sé può far sentire accettati e appartenenti al gruppo dei pari, ma in realtà espone a conseguenze gravi e indesiderate (cyberbullismo, adescamento). Altrettanto importante è aiutare i/le ragazzi/e a comprendere a chi poter chiedere aiuto in caso di situazioni rischiose online e offrire chiarimenti sulle dinamiche e le strategie di adescamento da parte degli adulti, in modo che possano riconoscere precocemente tentativi di adescamento e altre situazioni pericolose online;
- Contenere la percezione di una impossibile risoluzione di un abuso che “non avrà mai fine”, derivante dalla presenza permanente sul web delle immagini dell’abuso stesso;
- Rinforzare i sentimenti di fiducia e speranza in una conclusione positiva della vicenda, e nella possibilità di ricostruire relazioni familiari e sociali significative;
- Lavorare sugli aspetti di consapevolezza e responsabilità, illustrando anche le implicazioni penali previste per i minorenni che producono e/o scambiano materiale pedopornografico, l’esistenza di rischi reali nelle relazioni online, la consapevolezza che mostrare aspetti intimi di sé può esporre a cyberbullismo, *sexting*, adescamento; la comprensione del meccanismo con cui le immagini online possono facilmente sfuggire al controllo del singolo.

## GLI INTERVENTI MOTIVAZIONALI

### FOCUS DI INTERVENTO NEI PERCORSI TERAPEUTICI INDIVIDUALI

I percorsi terapeutici strutturati sulla dimensione soggettiva della vittima dovrebbero tenere conto dei vissuti **post traumatici**, in particolare impotenza, colpa e vergogna, che nell'abuso sessuale online sono amplificati dalla presenza delle immagini dell'abuso. In particolare:

- **Impotenza**, collegata a modalità spesso impreviste e tempi improvvisi di emersione dell'abuso (ad es, quando l'abuso emerge in seguito a indagini delle Forze dell'Ordine - FFOO), viene vissuta come perdita di controllo sulla propria vita, poiché le immagini diventano da un momento all'altro di pubblico dominio (insegnanti, genitori, compagni, FFOO);
- **Colpa**, generata dal vedersi o sapersi rappresentati in immagini, video o chat in situazioni intime, ha un forte impatto negativo sulla percezione di se stessi e sull'autostima;
- **Vergogna**, collegata all'emersione e visione di immagini autoprodotte di tipo sessuale da parte degli adulti di riferimento (operatori, insegnanti e familiari) e dei coetanei (es. nel sexting);
- **Sfiducia nel mondo adulto**, incapace di protezione;
- **Ambivalenza** di sentimenti nei confronti dell'abusante (rabbia, delusione, affetto, giustificazione, protezione, idealizzazione della relazione);
- **Perdita di controllo**, correlata alla diffusione pubblica e illimitata sul web delle immagini, sia realizzate da altri che autoprodotte.

## GLI INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E TERAPEUTICI PER LE VITTIME E I GENITORI PROTETTIVI

### PERCORSI EDUCATIVI E DI SENSIBILIZZAZIONE

- Servizi di **educativa domiciliare e percorsi di mediazione tra genitori e figli**, con operatori esperti nella sensibilizzazione a un utilizzo positivo, sicuro e responsabile delle Nuove Tecnologie e nella prevenzione dei comportamenti online rischiosi, da parte di bambini/e e adolescenti.
- Percorsi di **sensibilizzazione per i genitori** sul significato evolutivo dell'utilizzo della rete da parte di bambini/e e adolescenti<sup>1</sup>. Gli adulti hanno difficoltà a ricondurre alla propria esperienza passata i bisogni tipici dell'adolescenza, e comprendere che quelle esigenze oggi vengono soddisfatte anche attraverso l'utilizzo delle Nuove Tecnologie. Tali percorsi possono contribuire a contenere gli atteggiamenti di rimprovero o giudizio negativo da parte dei genitori, specialmente nei casi in cui il coinvolgimento dei minorenni in comportamenti online a rischio abbia assunto una connotazione attiva e sia associato a una scarsa consapevolezza del ruolo di vittima.
- Migliorare la **capacità di intervento** dei genitori nella regolazione dell'utilizzo della rete da parte dei loro figli e nella gestione responsabile delle relazioni online (ed. attraverso la discussione sui rischi della rete o sul significato della reputazione online).
- Interventi **psicoeducativi**, che passano attraverso il riconoscimento dei bisogni dei figli e la riflessione su forme di disagio che possono aver contribuito al coinvolgimento nella situazione di abuso. Molte situazioni di rischio online nascono infatti da un utilizzo inadeguato della rete, all'interno della quale ragazzi e ragazze sperimentano una dimensione affettiva e un senso di appartenenza forti, nel tentativo di controbilanciare carenze del contesto familiare e sociale.
- Ristabilire una **comprensione empatica** nei genitori: una scarsa empatia contribuisce a rinforzare il distacco dal mondo adulto e la solitudine degli adolescenti. Un atteggiamento di coinvolgimento e attenzione, invece, contribuisce a migliorare la relazione di fiducia tra genitori e figli, e aumentare la probabilità che i genitori siano i primi punti di riferimento in caso di altre situazioni rischiose.
- Attività sui **diritti connessi a internet**, presenti all'interno della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), per lavorare sulla consapevolezza che, in quanto navigatori della rete, si possiedono diritti e responsabilità. Nello schema seguente sono riportati alcuni diritti dei navigatori online, desunti dalla CRC, e identificati dai ragazzi/e coinvolti/e in un Progetto di sensibilizzazione di Save the Children Italia in ambito scolastico<sup>2</sup>.

1 Cfr. La guida per i genitori "Educazione e nuovi media", [http://images.savethechildren.it/IT/f/img\\_publicazioni/img56\\_b.pdf](http://images.savethechildren.it/IT/f/img_publicazioni/img56_b.pdf) e i suggerimenti della sezione genitori presenti nel sito <http://www.generazioniconnesse.it/genitori/>

2 European Superkids Online, Manuale per insegnanti, Save the Children Italia, 2013, <http://www.sicurinrete.it/superkids/manuale-superkids.pdf>.

## GLI INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E TERAPEUTICI PER LE VITTIME E I GENITORI PROTETTIVI

### I TUOI DIRITTI ONLINE

- Art. 2 - Hai diritto a non essere discriminato
- Art. 5 - Hai diritto a essere aiutato dai genitori
- Art. 8 - Hai diritto ad avere una tua identità
- Art. 12 - Hai diritto a esprimere la tua opinione
- Art. 13 - Hai diritto ad essere informato/a e ad esprimerti liberamente
- Art. 15 - Hai diritto a riuniti con i tuoi amici...sempre nel rispetto dei diritti degli altri
- Art. 16 - Hai diritto alla privacy
- Art. 17 - Hai diritto a ricevere informazioni provenienti da tutto il mondo
- Art. 19 - Hai diritto alla protezione dai maltrattamenti
- Art. 31 - Hai diritto al riposo e al tempo libero
- Art. 34 - Hai diritto alla protezione dallo sfruttamento sessuale
- Art. 42 - Hai diritto ad essere informato/a sui diritti previsti da questa Convenzione

### DALLA PREVENZIONE ALLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AIUTO

L'attivazione di percorsi/laboratori di sensibilizzazione sull'utilizzo responsabile delle Nuove Tecnologie all'interno delle istituzioni scolastiche, può aumentare il livello di attenzione e di consapevolezza da parte dei ragazzi/e sui rischi presenti nel mondo virtuale. E' possibile che tutto questo porti a specifiche richieste di aiuto su situazioni rischiose individuali, legate all'utilizzo delle Nuove Tecnologie. Tali richieste vanno adeguatamente intercettate e gestite dagli operatori responsabili delle attività laboratoriali e dall'istituto scolastico, attivando se necessario la rete delle diverse agenzie coinvolte.

### PRESA IN CARICO CLINICA DEI GENITORI E DELLA FAMIGLIA

- **Interventi psicoeducativi:** sentimenti di incredulità e collera possono bloccare nei genitori l'empatia nei confronti della condizione di difficoltà dei propri figli. In questo caso l'intervento si focalizzerà sul rinforzo della loro capacità di ascolto e sulla ricostruzione di una relazione di fiducia reciproca: questo sarà possibile fornendo ai genitori informazioni sulle motivazioni, i bisogni e i desideri sottesi all'utilizzo delle Nuove Tecnologie (e che hanno portato allo sviluppo di una situazione di rischio online), e sulle modalità con le quali si sviluppa un abuso sessuale online. Questo può essere fatto offrendo ai genitori nuovi strumenti per sostenere i figli e aiutarli a sviluppare una maggiore resilienza e capacità di affrontare future situazioni di rischio online (vedi fattori protettivi specifici, in Scheda 4 "Fattori protettivi e resilienza").
- **Percorsi terapeutici familiari:** all'interno di questi percorsi possono essere affrontate le dinamiche relazionali e i problemi di comunicazione che hanno facilitato la vittimizzazione online. Si lavorerà, a seconda delle situazioni, sul ripristino delle relazioni, per migliorare la comunicazione familiare (anche in presenza di fratelli o sorelle) e aumentare la possibilità di parlare dell'abuso, ma anche per affrontare i problemi irrisolti che possono aver fatto da sfondo all'evolversi dell'abuso online (conflitti della coppia genitoriale, separazioni, ecc.).



## FORMAT PER LA SEGNALAZIONE

### Scheda di segnalazione ai servizi territoriali

Al Servizio Sociale Territoriale  
del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: Segnalazione relativa al minorenni

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_

Figlio/a di \_\_\_\_\_

e di \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici del nucleo del minorenni, anche allargato, se noti
2. Descrizione generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi [CHI, COSA, DOVE, QUANDO] (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minorenni);
3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi (breve resoconto di un colloquio, presenza di disegni, comportamenti critici rilevanti);
4. Descrizione di eventuali colloqui con i familiari e degli interventi effettuati a favore del minorenni all'interno della scuola e/o dai servizi sociali (se conosciuti). Si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale online intrafamiliare e di grave pregiudizio intrafamiliare NON VA CONVOCATA NE' AVVISATA LA FAMIGLIA.

Luogo e Data, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## FORMAT PER LA SEGNALAZIONE

### Scheda - Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

Data, Luogo  
Prot. n. [FACOLTATIVO]

Spett. le Procura della Repubblica  
c/o Tribunale per i Minorenni  
e  
Spett. le Procura della Repubblica  
c/o Tribunale Ordinario

Per gli adempimenti del caso, s'invia scheda di segnalazione riguardo al minorenni:

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Sesso M F

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Composizione nucleo familiare \_\_\_\_\_

Generalità dei genitori \_\_\_\_\_

ELEMENTI DI PREOCCUPAZIONE CHE RENDONO NECESSARIA LA SEGNALAZIONE (CHI, COSA, DOVE, QUANDO)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sono stati riscontrati danni fisici/psicologici sul minorenni Si No

Refertati da \_\_\_\_\_

Che cosa si riscontra: \_\_\_\_\_

LA SITUAZIONE E GIÀ A CONOSCENZA DEI SERVIZI SOCIALI Si No

Servizio \_\_\_\_\_

# SCHEDA 9

Per quale motivo \_\_\_\_\_

Operatore di riferimento \_\_\_\_\_

Breve relazione su quanto già conosciuto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL MINORENNE

o Genitore \_\_\_\_\_

o Parenti (specificare) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

o Altro \_\_\_\_\_

La presente scheda può essere compilata anche parzialmente con le informazioni a conoscenza del segnalante.

Luogo e Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Save the Children** è la più importante organizzazione internazionale indipendente dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti, subito e ovunque, con coraggio, passione, efficacia e competenza. Opera in 119 Paesi per garantire a tutti i bambini salute, protezione, educazione, sviluppo economico, sicurezza alimentare e promuovere la partecipazione di tutti i minori. Inoltre risponde alle emergenze causate da conflitti e catastrofi naturali. Save the Children Italia è stata costituita alla fine del 1998 come Onlus ed ha iniziato le sue attività nel 1999. Vanta un impegno pluriennale per la tutela dei diritti dei più giovani nell'utilizzo delle Nuove Tecnologie, promuovendo azioni ad ampio raggio. Tali azioni comprendono interventi di sensibilizzazione a un utilizzo delle Nuove Tecnologie sicuro e responsabile e azioni di lotta allo sfruttamento sessuale a danno dei minori su internet e tramite internet.

**L'Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia Minorile**, che opera presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38. Compito dell'Osservatorio è quello di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso la creazione di una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

**CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia** costituisce dal 1993 un'associazione unica in Italia per le caratteristiche di interdisciplinarietà e di riflessione teorica a partire dalla pratica di chi lavora sul campo. I soci Cismai sono Centri e Servizi appartenenti al settore pubblico (ASL e Comuni) e al terzo settore (Cooperative sociali, associazioni no-profit e di volontariato), attivamente impegnati negli interventi di protezione e cura delle bambine e dei bambini maltrattati e delle loro famiglie. Ad oggi l'Associazione raccoglie più di 75 centri e servizi diffusi su tutto il territorio nazionale e oltre 110 soci individuali.

L'obiettivo fondamentale del CISMAI è "costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso intrafamiliare" (art.1 Statuto).

**C.N.C.P.O - Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla Rete Internet** della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ministero dell'Interno. Istituito con la legge n.38 del 2006, è l'organo della Polizia di Stato deputato alla repressione e alla prevenzione della pedofilia in rete. Il Centro coordina tutte le attività investigative della Polizia Postale in materia di adescamento di minori, di produzione, di commercializzazione, di divulgazione, di detenzione di materiale pedopornografico e di turismo sessuale attraverso la rete. Il Centro definisce, attraverso un monitoraggio costante della rete, la lista dei siti esteri a contenuto pedopornografico e riceve segnalazioni da parte di associazioni di volontariato, di cittadini, di *provider* e di altre Forze di Polizia anche straniere.

